

Repertorio n. 2923

Raccolta n. 1553

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI DELEGATI REGIONALI DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FELINA ITALIANA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici il giorno domenica sei del mese di dicembre
(06/12/2015)

REGISTRATO
ALL'AGENZIA DELLE
ENTRATE BOLOGNA 2

Alle ore dieci e trenta minuti.

In Bologna, Via Marco Emilio Lepido n. 203/14.

IL 28/12/2015
AL N. 23124
SERIE 1T
€ 245,00

Avanti a me Dott. ANGELELISA ROSSI, Notaio iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Bologna, con residenza in questa città, è comparso il Signor:

- **PORTIGLIOTTI Giuseppe**, nato a Torino (TO) il 15 novembre 1949, residente a Tornino (TO), Via Gioberti n. 20, codice fiscale PRT GPP 49S15 L219K.

Comparente della cui identità personale io Notaio sono certo.

Quindi, il Signor PORTIGLIOTTI Giuseppe, cittadino italiano, mi chiede di verbalizzare l'Assemblea dei Delegati della

"**ASSOCIAZIONE NAZIONALE FELINA ITALIANA**" con sede in Torino (TO) Via Gropello n. 12, codice fiscale e partita IVA 02354520013, associazione legalmente riconosciuta con D.M. del 6 agosto 1997 dal Ministro per le Politiche Agricole e Forestali, iscritta al n. 17 del Registro delle Persone Giuridiche,

Assemblea convocata in questo giorno, luogo ed ora in seconda convocazione a mezzo raccomandata AR del 19 novembre 2015, come lo stesso Comparente dichiara, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte Straordinaria:

- 1) Approvazione nuovo Statuto dell'Associazione Nazionale Felina Italiana
- 2) Approvazione Nuovo Regolamento Generale dell'Associazione Nazionale Felina Italiana

Parte Ordinaria:

- 1) Nomina tre scrutatori
- 2) Delega al Presidente Nazionale al fine di apportare eventuali necessarie modifiche allo Statuto suggerite in fase di autorizzazione degli Organi competenti
- 3) Deroga assembleare, in base alle norme transitorie (nuovo Statuto) approvate, dell'art. 7 comma 1 dello Statuto, art. 8 comma 1 Statuto e art 4 comma 1 del Regolamento Generale fino ad approvazione prefettizia/ministeriale del nuovo Statuto.
- 4) intervento del Presidente in merito alla situazione Associativa

Aderendo a tale richiesta io Notaio do' atto di quanto segue:

assume la presidenza dell'Assemblea, su unanime designazione della stessa, il Signor Avv. GIUSEPPE PORTIGLIOTTI, Presidente eletto della stessa Assemblea, come sopra costituito il quale dichiara, in base agli accertamenti eseguiti, che:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata;
- che in prima convocazione l'Assemblea non ha raggiunto il quorum costitutivo previsto dallo Statuto e dal Regolamento;
- sono presenti in proprio e per delega i Delegati Regionali di cui all'elenco che il Presidente mi consegna e che io Notaio allego al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per dispensa avutane sia dal Comparente che dal Presidente di detta Assemblea ed in particolare sono presenti n.ro 63 (sessantatre) Delegati su n.ro 72 (settantadue) Delegati aventi diritto al voto, come il Presidente conferma;
- è presente l'Organo Amministrativo nella persona del Signor DARIO DOMAN-

CICH, FERRARI MAURO, LUZI CARLO, SERENA FRANCESCA, SETTIMO LAURA MARIA, QUAGLIA STEFANO, eletti in data 24 aprile 2014, mentre non sono presenti i membri del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti.

Quindi, avendo provveduto ad accertare l'identità e la legittimazione ad intervenire di tutti i presenti, il Presidente dichiara validamente costituita la presente Assemblea ed atta a deliberare sul predetto Ordine del Giorno e chiede alla Assemblea stessa di designare tre scrutatori⁸ per il conteggio dei voti. L'assemblea alla unanimità nomina scrutatori i Signori Alessia Vigoni, Emilio Rigamonti e Lucilla Villa Belardinelli.

Il Presidente, iniziando a trattare il predetto Ordine del Giorno espone alla Assemblea i motivi che rendono opportuno procedere alla modifica dello Statuto della Associazione e del Regolamento Generale.

In particolare il Presidente propone alla Assemblea di sostituire l'attuale statuto sociale con un nuovo testo di composto da venti articoli, statuto che regoli in modo piu' dettagliato l'Associazione ed i suoi organi, nel quale si evidenzi anche nella denominazione la sigla della stessa e che in generale meglio si adatti alle attuali esigenze dell'ente. Nello stesso modo il Presidente propone alla Assemblea di modificare l'attuale Regolamento generale sostituendolo con un nuovo testo composto da trentadue articoli, nel quale siano regolati in modo dettagliato i diritti dei soci, le regole di ammissione degli stessi, le nomine alle cariche sociali, la struttura delle Sezioni Regionali, le regole riguardanti le assemblee di sezione e nazionali così come quelle riguardanti il consiglio direttivo nazionale e di sezione, l'Ufficio Centrale e il Libro Genealogico, l'Assemblea dei Giudici e Allievi Giudici, l'Assemblea degli Allievi e i Club di Razza.

Si sottolinea inoltre l'introduzione della nuova figura del Direttore Generale suggerita dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF), figura simile a quella presente nell'Organigramma dell' ENCI (Ente Nazionale Cinofilia Italiana). Questo a completamento della struttura relativa al Libro Genealogico il cui affidamento e la gestione è stato decretato il 9 giugno 2005 dal Ministero stesso. Il Presidente precisa che le modifiche allo Statuto ed al Regolamento entreranno in vigore dal 1 gennaio 2016, come previsto dalla norma transitoria prevista nello Statuto. Il Presidente per maggiore chiarezza mi consegna i nuovi testi proposti di Statuto e di Regolamento generale, che io Notaio allego a questo atto sotto le rispettive lettere "B" e "C", omessa la lettura per dispensa avutane dal Comparente in quanto dichiara essere stati anticipati ai Delegati e dagli stessi conosciuti.

Il Presidente sottolinea che il lavoro svolto dalla commissione ai fini di ottenere i testi proposti è stato fatto con passione cercando di adeguarli alle esigenze della Associazione. Prende la parola il Presidente del Consiglio Direttivo che sottolinea quanto sia importante per il raggiungimento degli obiettivi, lavorare in squadra, pensando non al bene del singolo ma della Associazione. Interviene il Socio Mantovani tramite la delegata Ferrini Sandra che chiede di lasciare una dichiarazione scritta che si allega sotto la lettera "D", omessane la lettura per dispensa avutane dal Comparente.

Prende quindi la parola il Socio Camuffo il quale annuncia il suo voto contrario motivandolo con carenza di comunicazione che avrebbe reso necessaria a suo parere una discussione piu' ampia tra i soci e criticando la regolamentazione dei Soci Collettivi e della figura del Direttore Generale proposte. Il Presidente dell'Assemblea fa presente che nessuna Sezione ha formulato osservazioni tranne quella della Lombardia. Il Delegato Ivo Fontanelle rileva che alcune modifiche effettuate ai testi nel 2014 non sono mai state messe a disposizione dei soci per una verifica. Il Presidente Domancich replica punto per punto alle osservazioni contestandole.

Udita l'esposizione del Presidente, l'Assemblea vota, per appello nominale,

con voti a favore cinquantasei

con voti contrari sette (Bregoni, Camuffo, Tragarz, Colli Vignarelli, Ferrini, Fontanelle, Mantovani)

con astenuti nessuno

delibera:

1) di approvare il nuovo testo di Statuto così come proposto, e che avrà effetto dal 1 gennaio 2016, previa approvazione degli Organi competenti, come previsto dalla norma transitoria prevista nello statuto, già allegato sotto la lettera "B" a questo atto ed il cui testo si vuole come qui integralmente riportato.

Si passa successivamente alla delibera per l'approvazione del regolamento e il Presidente Domancich propone di votarlo con tre emendamenti rispetto al testo circolato ed inviato formalmente ai Delegati, emendamenti che riguardano il numero minimo delle persone che richiedono di aderire all'ANFI come Socio Collettivo da 25 a 35, la eliminazione all'art. 13 di parte della lettera K (dal primo punto al termine del capoverso) e la eliminazione della lettera c) dell'art. 30, capo 2, lettera d. Il Presidente rileva che i presenti ora sono, in proprio e per delega, sessantasei Delegati su settantadue aventi diritto al voto ed il presidente chiede all'Assemblea di votare gli emendamenti tutti insieme. L'Assemblea alla unanimità approva e delibera alla unanimità di approvare gli emendamenti proposti; quindi vari Delegati chiedono spiegazioni su alcuni punti del regolamento che vengono fornite dal Presidente Portigliotti e dal Presidente Domancich. Quindi il Presidente pone ai voti l'approvazione del Regolamento così come emendato e la Assemblea vota per appello nominale con

voti a favore sessanta

voti contrari quattro (Colli Vignarelli, Ferrini, Fontanelle, Mantovani)

astenuti due (Bregani, Camuffo)

delibera

2) di approvare il nuovo testo del Regolamento Generale così come proposto, e che avrà effetto dal 1 gennaio 2016 previa approvazione degli Organi competenti, già allegato sotto la lettera "C" a questo atto, comprensivo degli emendamenti, ed il cui testo si vuole come qui integralmente riportato.

A questo punto il Presidente, come previsto al punto 2 e al punto 3 dell'Ordine del Giorno - Parte Ordinaria, propone alla Assemblea di dare delega al presidente di effettuare le eventuali necessarie modifiche richieste dalle competenti autorità in sede di approvazione del presente verbale, modifiche che in ogni caso potranno essere solo di carattere formale, e derogare, in base alle norme transitorie del nuovo Statuto appena approvato, a quanto previsto dall'articolo 7 comma 1 e dall'art. 8 comma 1 dello Statuto medesimo e dall'art. 4 comma 1 del Regolamento Generale fino alla approvazione prefettizia/ministeriale delle modifiche oggi deliberate.

L'assemblea approva alla unanimità con voto palese, la deroga.

Il Presidente propone alla Assemblea di verbalizzare a parte il quarto punto all'Ordine del Giorno - Parte Ordinaria. La Assemblea approva.

Il Presidente accerta la modalità ed il risultato della votazione che, a sua richiesta, viene, da me Notaio, verbalizzata.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea per quanto riguarda la Parte Straordinaria ed i primi tre punti della Parte Ordinaria, alle ore tredici.

Richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto del quale ho dato lettura al comparente che, trovandolo conforme alla sua volontà, lo approva e con me lo sottoscrive a termini di legge alle ore tredici e dieci minuti.

Consta di tre fogli scritti anche da persona di mia fiducia sotto la mia direzione, an-

che con mezzi meccanici a norma di legge, e da me Notaio completato per pagine sette fino a qui.

F.to Giuseppe Portigliotti

F.to Dr. Angelelisa Rossi Notaio

Allegato "A" al
 No di protocollo 1553

DELEGATI NAZIONALI	
PRESENZE/DELEGHE/ASSENZE	
ABRUZZO	
1	BIZZARRI Maria Letizia
2	CARDONE Valeria
3	PTAK Grazina
CAMPANIA	
4	CORSARO Luciano
5	MARRAZZO Graziano
6	PAGANO Mara
EMILIA ROMAGNA	
7	DI MAIO Gianni
8	FERRARI Mauro
9	GUERMANDI Daniela
10	NERI Gianni
11	VIGONI Alessia
FRIULI VENEZIA GIULIA	
12	DI NATALE Diana
13	DOMANCICH Dario
14	MARANGONI Cristiana
15	NORBEDO Diego
LAZIO	
16	BELARDINELLI VILLA Lucilla
20	BORSINI Silvia
17	DI STEFANO Giorgio
19	KLEIN Miriam
18	LUZI Carlo
21	SETTIMO Laura
LIGURIA	
22	DELLE PIANE Claudio
23	DOGLIOTTI Annamaria

P	D	A
X		
X		
		X
X		
	X	
X		
X		
X		
X		
X		
	X	
	X	
	X	
X		
X		
	X	
	X	

Entrato alle ore 11:22
 non ha post. alle votazioni
 dello statuto
 delega Groseno

Entrato alle ore 11:22
 non ha votato x il 20 statuto

Superti


BELARDINELLI
 delega FERRARI
 delega SETTIMO

delega ORLANDO
 SCHINCA

Giuseppe Pontiglitti

Giuseppe Pontiglitti

Superti

24	ORLANDO Alfredo
25	SCHINCA Maria Grazia
LOMBARDIA	
26	BOGNI Patrizia
27	BREGANI Maria Grazia
28	CAMUFFO Riccardo
29	D'ADDEZIO Luca
30	FERRI Roberto
31	GADDA Stefano
32	PEDRATTI Susanna
33	RIGAMONTI Emilio
34	TRAGARZ Anne Valérie
MARCHE	
35	ANCILLAI Teresa
36	CICCARELLI Cinzia
37	ZANCONI Tiziana
PIEMONTE	
38	CAPRA Flavia
39	COLLI VIGNARELLI Michela
40	CRISTINA Remo
41	FERRINI Sandra
42	FONTANELLE Ivo
43	MANTOVANI Gianfranco
PUGLIA	
44	CARNIMEO Gemma
45	GALEANDRO Margherita
46	MELE Moira
47	PADOVANO Nico
SARDEGNA	
48	CASTORI Annalisa
49	LICHERI Gianfranco

X		
X		
X		
	X	
X		
	X	
X		
	X	
X		
X		
X		
	X	
	X	
	X	
X		
X		
X		
	X	
	X	
X		
	X	
	X	
X		
	X	
X		

CAMUFFO
GAODA
BOGNI
TRAGARZ
ANCILLAI
CRISTINA
FONTANELLE
FERRINI
GALEANDRO VITALE
ANCILLAI
MELE
LICHERI

Giuseppe Tortigliotti

50	LOI Roberta
	SICILIA
51	CANNUCCI Barbara
52	MICCICHE' Luca
53	RIZZUTO Francesco
	TOSCANA
54	BONGI Elena
55	DIBATTE Giovanni
56	NOVELLI Angela
57	PISTOCCHI Pina
58	POCCI Catia
59	SERENA Francesca
60	SPADAFORA Francesco
	TRENTINO ALTO ADIGE
61	GIORDANO Gretel
62	KALUDEROVIC Jasmina
63	VITALE Diego
	UMBRIA
64	BUCCI Elisabetta
65	RAWLINGS Pagnotta Susan
66	VALIANI Massimo
	VENETO
67	BOCCHI Laura
68	DARAGIATI Costanza
69	NARDIN Emanuela
70	QUAGLIA Stefano
71	RICCIONI Stefania
72	RIGHETTI Michela

	X		NORBERTO
	X	NO	LOI
	X		delega FANCONI
	X		BIZZARRI
		X	
	X		POCCI
		X	
	X		
	X		
	X		
	X		SERENA
	X		
	X		GUERLANDI
	X		DI NAJAL
	X		GIORDANO
	X		
	X		DOMANICH
			entra alle ore 10:50
	X		
	X		QUAGLIA
	X		BOCCHI

Giuseppe Postiglioni

Supella



di M

Statuto

Art. 1: COSTITUZIONE

1. E' costituita l'Associazione Nazionale Felina Italiana ANFI, Ente senza scopo di lucro, riconosciuta con D.M. del 6 agosto 1997. Essa è regolata dal presente Statuto, dal Regolamento Generale di cui al successivo art. 4, dal Disciplinare del Libro Genealogico del Gatto di Razza e relative Norme Tecniche e Allegati. Nel proseguio sarà denominata semplicemente come "Associazione".
2. L'Associazione ha la Sede Legale in Torino in Via Gropello, 12.
3. L'Associazione aderisce alla Federazione Internazionale Felina (F.I.Fe) della quale rispetta e fa rispettare ai propri associati Statuto e Regolamenti.
4. L'Associazione svolge la sua attività in Italia e all'estero e può costituire sedi distaccate su tutto il territorio nazionale.
5. Può costituire Associazioni o Società di persone, cooperative o di capitali che svolgano attività di supporto all'attività caratteristica dell'Associazione con particolare riferimento al Libro Genealogico e alle Manifestazioni ufficiali del Libro Genealogico
6. L'Associazione é articolata in Sezioni Regionali in base alla suddivisione territoriale delle Regioni Italiane
7. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2: SCOPI

1. L'Associazione ha carattere tecnico, culturale, sportivo ed economico.
2. Si propone di promuovere la selezione delle razze e varietà del gatto attraverso la determinazione e fissazione dei caratteri genetici in base a standard di razza, adoperandosi per favorire la diminuzione statistica dell'insorgere di malattie o malformazioni di carattere genetico.
3. Si impegna ad ampliare il patrimonio zootecnico felino nazionale con particolare riferimento alle razze rare e a creare i presupposti per il riconoscimento di nuove razze.
4. Si impegna a favorire la tutela e il benessere del gatto e a creare i presupposti per la diffusione, sviluppo e conservazione delle molteplici razze disciplinandone e incoraggiandone l'allevamento.
5. Per il conseguimento di questi fini istituzionali l'Associazione:
 - a) regola e controlla la produzione e l'allevamento dei gatti di razza
 - b) cura la tenuta dei Libri Genealogici, istituiti ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 529, in armonia con le norme comunitarie e internazionali e in conformità all'apposito Disciplinare del Libro Genealogico del Gatto di Razza approvato dal Ministero competente e relative Norme Tecniche e Allegati che ne costituiscono parte integrante
 - c) provvede alla tenuta e agli aggiornamenti degli elenchi degli esperti ed eventuali altri specialisti della felinotecnica e ne cura la preparazione tecnica e l'aggiornamento culturale;
 - d) autorizza, promuove, patrocina e organizza le Manifestazioni ufficiali del Libro Genealogico (Mostre ed Esposizioni) in conformità alle Norme Tecniche di cui alla precedente lett. b)
 - e) promuove studi, ricerche, congressi, manifestazioni e iniziative volti al miglioramento, al benessere, alla tutela e alla diffusione delle razze feline anche attraverso contributi tecnici e/o economici di qualsivoglia tipo. Compie altresì tutti gli atti volti a promuovere la modifica e il miglioramento delle normative di carattere sanitario, amministrativo e fiscale sia a livello nazionale che locale
 - f) esercita ogni altra funzione che le sia demandata da leggi e da disposizioni emanate dalle competenti Autorità relativamente agli scopi associativi
6. Per quanto sopra riportato in condivisione con le norme nazionali di tutela degli animali e in conformità ai Regolamenti FIFe vigila affinché i propri associati non debbano, in nessun caso, consegnare i gatti posseduti per la vendita o venduti o regalati a un negozio per animali o un negozio simile, o venduti per test su animali. E' proibito offrire o scambiare gatti tramite aste o attività similari sia in via telematica che dal vivo.

Art. 3: LIBRO GENEALOGICO - UFFICIO CENTRALE – DIRETTORE GENERALE

1. L'organizzazione e le attività del Libro Genealogico vengono contemplate nell'apposito Disciplinare del Libro Genealogico del Gatto di Razza e relative Norme Tecniche e Allegati

2. L'Ufficio Centrale è organizzato secondo quanto previsto dal Disciplinare del Gatto di Razza e dal Regolamento Generale.
3. Il Direttore Generale dell'Associazione, i cui compiti sono specificati nel Regolamento Generale, si coordina con il Consiglio Direttivo Nazionale al fine di creare i presupposti per il raggiungimento dei fini statutari

Art. 4: REGOLAMENTO GENERALE E CODICE ETICO

1. Per l'applicazione delle norme contenute nel presente Statuto e per meglio disciplinare le diverse attività che l'Associazione sarà chiamata a svolgere al fine di raggiungere gli scopi Sociali, viene predisposto un Regolamento Generale approvato dall'Assemblea Nazionale con la maggioranza qualificata del 50%+1 degli aventi diritto
2. Potrà essere predisposto un Codice Etico approvato dall'Assemblea Nazionale affinché i Soci, gli Allevatori e gli utenti del Libro Genealogico tengano un comportamento conforme a quanto stabilito dallo Statuto, dal Regolamento Generale, dal Disciplinare del Gatto di Razza e dalle Norme FIFe
3. Il Regolamento Generale e il Codice Etico non potranno derogare a quanto stabilito dallo Statuto.

Art. 5: SOCI: AMMISSIONE E DIRITTI SOCIALI

1. L'Associazione è composta da Soci Effettivi, Soci Aderenti, Soci Onorari e Soci Collettivi
2. L'ammissione a Socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale secondo la procedura prevista dal Regolamento Generale
3. Possono essere Soci Effettivi tutti i maggiorenni residenti in Italia e all'estero che ne facciano richiesta con le modalità previste dal Regolamento Generale.
4. Possono essere Soci Aderenti tutti i minorenni residenti in Italia e i Soci Effettivi in altra Sezione Regionale autorizzati dal CDN
5. Il CDN potrà nominare Soci Onorari quelle persone fisiche o giuridiche, italiane o estere, che si siano distinte nel campo della felinotecnica, per importanti studi a livello genetico, scientifico e tecnico sul gatto o per benemeritenze verso l'Associazione.
6. L'esercizio dei diritti Sociali spetta ai soli Soci Effettivi in regola con il pagamento della quota associativa annuale secondo quanto previsto dal Regolamento Generale art. 2 comma 1 lett. b e art. 3 comma 7.
7. Tutti i Soci sono tenuti a rispettare lo Statuto e i Regolamenti dell'Associazione, il Disciplinare del Libro Genealogico del Gatto di Razza e le relative Norme Tecniche e Allegati, lo Statuto e i Regolamenti della Federazione Internazionale Felina (FIFe) a cui l'Associazione aderisce, nonché le delibere del Consiglio Direttivo Nazionale e dell'Assemblea dei Delegati
8. Tutti i Soci si impegnano a promuovere e coltivare la leale e cordiale collaborazione con tutti gli Organi Sociali e con gli altri Soci e a tenere sempre un comportamento rispettoso durante le Manifestazioni ufficiali del Libro Genealogico, alle Esposizioni feline all'estero e comunque in ogni evento della vita associativa.
9. I Soci possono riunirsi in Club di razza secondo quanto previsto dal Regolamento Generale.
10. Possono essere Soci Collettivi le Associazioni riconosciute e non riconosciute che abbiano Statuti con finalità analoghe a quelle ANFI. I membri del Socio Collettivo sono Soci Effettivi ANFI. Essi sono rappresentati nell'Assemblea Nazionale secondo le modalità previste dal Regolamento Generale ove sono sanciti anche i diritti e doveri dei Soci Collettivi e dei loro membri
11. Tutti i Soci possono partecipare quali uditori alle riunioni degli Organi Sociali salvo quelle dei Collegi di revisione contabile e disciplinari e fatti salvi i casi previsti dal Regolamento Generale

Art. 6: DOMANDA DI AMMISSIONE E PERDITA DELLA QUALITÀ' DI SOCIO

1. Il periodo Associativo va dall'1 (uno) di gennaio al 31 (trentuno) di dicembre di ogni anno.
2. La domanda di ammissione a Socio Effettivo e a Socio Aderente dovrà essere accompagnata dal versamento della quota Sociale annuale, tempo per tempo stabilita dal CDN, che non sarà restituita anche in caso di dimissioni o provvedimento disciplinare di radiazione.
3. L'anzianità di iscrizione all'Associazione decorre dalla data certa del pagamento della quota.
4. La domanda di ammissione potrà essere respinta dal CDN con decisione motivata da comunicarsi entro i successivi 30 giorni o procrastinata nei casi previsti dal Regolamento Generale
5. La posizione di Socio non è trasmissibile.
6. La qualità di Socio si perde:
 - a) per dimissioni;
 - b) per mancato rinnovo della quota Sociale entro il 31 dicembre;
 - c) per radiazione deliberata dal Collegio Nazionale dei Probiviri;
 - d) per incompatibilità con specifiche norme FIFe richiamate o meno dal presente Statuto, dal Regolamento Generale, dal Disciplinare del Libro Genealogico del Gatto di Razza e relative Norme Tecniche e Allegati.
 - e) Per trasferimento ad altro membro FIFe

- f) per scioglimento dell'Associazione.
- g) per decesso
- 7. Il Socio Collettivo viene ammesso con apposita delibera del CDN. Nel caso in cui la domanda venga respinta con motivazione scritta o vi sia perdita della qualità di Socio, deliberata dal CDN con motivazione, esso potrà fare ricorso entro 30 giorni dalla comunicazione al Presidente ANFI che la presenterà all'Assemblea Nazionale alla prima riunione utile. Il Socio Collettivo perde la Sua qualità di Socio anche attraverso apposita comunicazione di rinuncia

ART. 7: ORGANI SOCIALI E DURATA DEI MANDATI

1. L'Associazione applica il principio della rappresentanza indiretta dei Soci esercitata tramite i Delegati Nazionali e i rappresentanti dei Soci Collettivi secondo le modalità di cui ai seguenti commi e le procedure previste dal Regolamento Generale.
2. Resta salva l'attribuzione esclusiva all'Assemblea Generale di tutti gli associati della delibera di eventuale scioglimento dell'Associazione secondo quanto previsto dal Codice Civile
3. Sono definiti, quindi, Organi Sociali:
 - a) L'Assemblea Nazionale dei Delegati Regionali
 - b) Il Consiglio Direttivo Nazionale (CDN)
 - c) Le Sezioni Regionali
 - d) Il Collegio Nazionale dei Probiviri
 - e) Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti
 - f) L'Assemblea generale dei Soci per le attribuzioni di cui al precedente comma 2
4. Tutti gli Organi Sociali hanno mandato quadriennale salvo l'Assemblea Generale dei Soci che non ha scadenza.
5. Tutti gli Organi Sociali devono essere rinnovati nello stesso anno del rinnovo del mandato quadriennale dell'Assemblea Nazionale anche se, per qualsiasi motivo, sono stati eletti durante il mandato.
6. Ogni Socio che ricopra una carica potrà ricandidarsi nel mandato successivo salvo quanto previsto dal regolamento Generale e salvo nel caso in cui si sia dimesso nel mandato precedente da qualsiasi altra carica Nazionale o Regionale
7. Le cariche sociali siano esse elettive o di nomina non potranno essere conservate per più di due mandati completi e consecutivi ad eccezione della carica di Delegato Regionale che potrà essere assunta e mantenuta per non più di tre mandati completi e consecutivi.
8. Per qualsiasi ragione si debba procedere alla sostituzione o all'integrazione dei membri di un Organo, i subentranti resteranno in carica solo fino al rinnovo dell'Assemblea Nazionale. Solo in questo caso si derogava la norma prevista al punto 7 di questo articolo poiché il mandato non è completo.
9. Un Socio che voglia presentarsi alle elezioni per cariche Nazionali dovrà presentare formale candidatura secondo quanto previsto dal Regolamento Generale
10. Le modalità della sostituzione di uno o più membri di un Organo Sociale vengono esplicitate dal Regolamento Generale

Art. 8: SEZIONI REGIONALI

1. L'Associazione si articola in Sezioni Regionali secondo quanto previsto dal Regolamento Generale.
2. Sono Organi della Sezione Regionale:
 - a) L'Assemblea dei Soci
 - b) Il Consiglio Direttivo
 - c) I Delegati Nazionali
 - d) Il Collegio dei Revisori dei Conti
3. Le Sezioni Regionali hanno il compito di agevolare e coadiuvare i Soci nei loro rapporti con l'Associazione promuovendo il raggiungimento degli scopi sociali e assolvendo a tutte quelle funzioni ad esse demandate dallo Statuto e dal Regolamento Generale.
4. Il riconoscimento e l'autorizzazione alla costituzione, la revoca del riconoscimento o la nomina di un Commissario ad acta di una Sezione Regionale sono atti deliberati dal CDN secondo le modalità previste dal Regolamento Generale.

ART. 9: ASSEMBLEA NAZIONALE E ASSEMBLEA DI SEZIONE

1. L'Assemblea Nazionale è composta da tutti i Delegati Nazionali eletti nelle rispettive Sezioni secondo un criterio proporzionale previsto dal Regolamento Generale e dai rappresentanti dei Soci Collettivi
2. Tutti i Delegati possono farsi rappresentare in Assemblea conferendo apposita delega solo ad altro Delegato. Ogni Delegato ha diritto a un voto e non potrà portare più di una delega.
3. L'Assemblea elegge il suo Presidente esclusivamente tra i Delegati e tra i rappresentanti dei Soci Collettivi nella prima riunione del mandato. Il Segretario dell'Assemblea verrà nominato secondo quanto previsto dal Regolamento Generale

4. Viene sancita l'incompatibilità della carica di Presidente dell'Assemblea Nazionale con quelle degli altri Organi Sociali ricompresi sub art. 7 Stat. lettera c), d), e) e con la figura del Direttore Generale. Non vi potrà essere rapporto di parentela, affinità, coniugio o convivenza tra il Presidente dell'Assemblea con i membri degli Organi Sociali sub art. 7 Stat. lettera c), d), e) e con il Direttore Generale
5. Il Presidente dell'Assemblea provvederà alla convocazione della stessa in via ordinaria almeno una volta l'anno, entro il 30 giugno, per l'approvazione del Bilancio. Si provvederà a convocarla in via Straordinaria ogni qualvolta se ne presenti la necessità, su richiesta del Presidente dell'Associazione, di almeno 1/5 (un quinto) dei Delegati e dai membri del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti anche singolarmente qualora lo ritengano necessario, specificando i motivi della richiesta.
- 6. E' di competenza dell'Assemblea Nazionale Ordinaria:**
 - a) abrogare le delibere assunte dal CDN che in caso di abrogazione perderanno efficacia dal quel momento. L'Assemblea potrà modificare le delibere del CDN che saranno efficaci, nella nuova stesura, dal momento della modifica. Sia nel caso di abrogazione che di modifica sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede. Non potranno essere abrogate o modificate le delibere che riguardano azioni disciplinari dirette o indirette e quelle relative all'amministrazione del personale.
 - b) ratificare i regolamenti predisposti dal CDN o da esso recepiti per lo svolgimento delle attività sociali
 - c) eleggere il Presidente Nazionale, i Consiglieri Nazionali, il Presidente dell'Assemblea Nazionale, i Probiviri Nazionali (I e II Istanza), i Revisori Nazionali dei Conti;
 - d) stabilire il compenso per i Revisori Nazionali dei Conti
 - e) deliberare sugli argomenti sottoposti al suo esame dal Presidente dell'Associazione o dai Revisori Nazionali dei Conti;
 - f) deliberare sull'azione di responsabilità contro gli amministratori ai sensi dell'art. 22 C.C. Libro I, Titolo II, Capo II
 - g) esaminare ed approvare o meno il Bilancio Consuntivo, accompagnato dal Conto Economico e dalla relazione dei Revisori Nazionali dei Conti e il Bilancio Preventivo predisposti dal CDN secondo le specifiche contenute nel Regolamento Generale
 - h) deliberare, su proposta del CDN, sulla destinazione di residui attivi o sul ripiano delle perdite
 - i) ratificare o meno la relazione annuale presentata dal Presidente dell'Associazione
 - j) approvare o meno le proposte delle Sezioni e dei Soci
 - k) approvare o meno le proposte o mozioni presentate singolarmente dai Delegati, dal Presidente dell'Assemblea, dagli Organi Sociali o da loro singoli membri.
 - l) Dare pareri non vincolanti su istanze avanzate dal CDN
 - m) Deliberare sui ricorsi ad ammissione o perdita della qualità di Socio Collettivo deliberata dal CDN
- 7. E' di competenza dell'Assemblea Nazionale Straordinaria:**
 - a) modificare lo Statuto e il Regolamento Generale
 - b) revocare il mandato al CDN o di suoi singoli membri compreso il Presidente
 - c) deliberare sull'adesione o fusione con altri Organismi che perseguano fini analoghi a quelli previsti dall'Art. 2 del presente Statuto
 - d) nominare il Presidente Onorario dell'Associazione
8. Le delibere dell'Assemblea Nazionale acquisiranno efficacia a far tempo dal 1 gennaio dell'anno successivo salvo le deroghe previste dal Regolamento Generale. Sono immediatamente efficaci le risultanze delle elezioni dei membri degli Organi sociali. Le modifiche statutarie e del Regolamento Generale ratificate dall'Assemblea e approvate dal Ministero competente, acquisiscono efficacia a far tempo dalla loro pubblicizzazione sugli Organi ufficiali dell'Associazione
9. L'Assemblea di Sezione seguirà le stesse modalità di gestione dell'Assemblea Nazionale con le specifiche previste dal Regolamento Generale per quanto concerne la convocazione. Le risultanze delle delibere dell'Assemblea di Sezione sono immediatamente efficaci

Art. 10: CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE (CDN) E DI SEZIONE (CDS)

1. Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto dal Presidente Nazionale e da otto consiglieri eletti tra i Soci Effettivi. Partecipa alle riunioni il Direttore Generale quale verbalizzante senza diritto di voto.
2. Il CDN nomina tra i propri membri il Vicepresidente e il Tesoriere: nessuna delle suddette cariche è compatibile con altra all'interno del CDN.
3. Non vi potrà essere rapporto di parentela, affinità o coniugio o convivenza tra i Consiglieri Nazionali, il Direttore Generale e i membri degli altri Organi Sociali salvo la carica di Delegato
4. Nel corso del mandato il CDN potrà procedere alla sostituzione delle cariche di Vice Presidente e Tesoriere.
5. Il CDN è convocato dal Presidente d'iniziativa o su richiesta scritta e motivata di uno o più Consiglieri.

6. Le riunioni sono pubbliche e i Soci possono partecipare quali uditori salvo i casi previsti dal Regolamento Generale. Tali riunioni si potranno svolgere anche in videoconferenza
7. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio (5 su 9). Le deliberazioni sono prese a maggioranza degli aventi diritto (5 su 9)
8. I membri che non interverranno alla maggioranza dei Consigli, compresi quelli in videoconferenza, a far tempo dall'elezione o cooptazione per i successivi 365 giorni saranno considerati decaduti.
9. Per esigenze operative si potranno assumere decisioni con semplici consigli via mail da ratificare nella successiva riunione.
10. Il Consiglio Direttivo di Sezione seguirà le stesse modalità di convocazione e gestione del Consiglio Direttivo Nazionale con le specifiche previste dal Regolamento Generale.

Art. 11: ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE NAZIONALE E DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, presiede le riunioni del CDN e fa parte di diritto della Commissione Tecnica Centrale secondo quanto previsto dal Disciplinare del Gatto di Razza.. Sta in giudizio nei confronti di Terzi. Le sue funzioni sono svolte in caso di assenza, impedimento o delega dal Vice Presidente.
2. In casi particolarmente urgenti il Presidente, di concerto con il Vicepresidente, potrà agire coi poteri del CDN, ma tali delibere straordinarie dovranno essere ratificate nella riunione consiliare immediatamente successiva.
3. Il Direttore Generale coordinandosi con il Tesoriere Nazionale, ciascuno nel proprio ambito danno attuazione alle deliberazioni del CDN
4. Il CDN è rivestito dei più ampi poteri nei limiti dell'Oggetto Sociale, del presente Statuto e dei Regolamenti vigenti, tra cui:
 - a) gestire l'ordinaria e straordinaria amministrazione;
 - b) predisporre e approvare il Bilancio Consuntivo accompagnato dal Conto Economico e predisporre e approvare il Bilancio Preventivo da sottoporre entrambi all'Assemblea Nazionale
 - c) dare attuazione alle deliberazioni dell'Assemblea Nazionale;
 - d) applicare direttamente allo Statuto ed ai Regolamenti le modifiche conseguenti a norme imperative dettate dagli organi costituzionali, competenti a regolare la materia oggetto dello scopo sociale dell'Associazione
 - e) emanare o fare propri i regolamenti necessari per lo svolgimento delle attività sociali da portare all'Assemblea Nazionale per la ratifica;
 - f) proporre le modifiche al Disciplinare del Libro Genealogico del Gatto di Razza e relative Norme Tecniche e Allegati da trasmettere alla Commissione Tecnica Centrale e successivamente al Ministero competente
 - g) nominare il Direttore Generale che presterà la sua opera a titolo gratuito od oneroso nel qual caso il CDN stabilirà la forma tecnica del rapporto di lavoro e il relativo emolumento
 - h) nominare i rappresentanti di razza e il rappresentante degli Esperti alla Commissione Tecnica Centrale e proporre al Ministero competente i nominativi di cui all'art 4 lettera d) del Disciplinare del Libro Genealogico del Gatto di Razza
 - i) rilasciare, revocare o sospendere la concessione di affisso secondo quanto previsto dal Disciplinare del Libro Genealogico del Gatto di Razza e relative Norme Tecniche e Allegati
 - j) deliberare l'esclusione dalle Manifestazioni di coloro i quali non abbiano rispettato le norme relative.
Deliberare la cancellazione di Manifestazioni ufficiali del Libro per quei Comitati che abbiano disatteso quanto previsto dalle norme di riferimento e di salute e benessere degli animali.
 - k) riconoscere e autorizzare la costituzione delle Sezioni regionali
 - l) valutare la correttezza formale degli atti delle Sezioni Regionali e le loro attività adottando, ove necessario, la revoca del riconoscimento o, in alternativa, il commissariamento e i conseguenti provvedimenti tra i quali il deferimento agli Organi Disciplinari dandone motivazione scritta
 - m) approvare o meno, con motivazione, le domande di ammissione a Socio ordinario, aderente e Collettivo
 - n) nominare i Soci Onorari
 - o) istituire le commissioni ritenute utili per il raggiungimento degli scopi Sociali, stabilendo eventuali fondi spese per il loro funzionamento e nominandone i membri e il referente al CDN.
 - p) approvare o meno il Regolamento dell'Assemblea degli Allevatori e trasmetterlo all'Assemblea Nazionale per la ratifica
 - q) stabilire le quote di rimborso spese per i Consiglieri Nazionali, per i membri della Commissione Tecnica Centrale, per il Presidente dell'Assemblea Nazionale, per i componenti delle Commissioni e per

- coloro i quali nello svolgimento di un servizio commissionato formalmente dallo stesso CDN sostengano delle spese documentate
- r) autorizzare le manifestazioni ufficiali del Libro Genealogico stabilendo la quota parte per l'Associazione e per le Sezioni Regionali e per i Soci Collettivi
 - s) determinare l'ammontare della quota associativa annuale
 - t) stipulare accordi e convenzioni con Società di capitali, di persone e cooperative, Enti pubblici e privati e Associazioni riconosciute o meno
 - u) assumere obbligazioni
 - v) stabilire le tariffe del Libro Genealogico
 - w) provvedere a pubblicazioni di carattere specialistico e informativo; organizzare Convegni ed eventi a carattere tecnico
 - x) provvedere all'assunzione e al licenziamento del personale necessario al funzionamento degli uffici;
 - y) provvedere a tutto quanto sia necessario e/o utile per il conseguimento degli scopi sociali.

Art. 12: COLLEGIO DEI REVISORI NAZIONALI DEI CONTI E COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DI SEZIONE

1. Il Collegio dei Revisori Nazionali dei Conti e i Collegi dei Revisori dei Conti di Sezione sono composti da 3 (tre) membri. Sono eletti, i primi, dall'Assemblea Nazionale e, i secondi, dalle Assemblee di Sezione. I Componenti dei Collegi possono anche non essere Soci.
2. I Collegi nominano nel proprio ambito un Presidente.
3. Tutti i membri del Collegio Nazionale devono essere Ragionieri o Commercialisti iscritti agli Albi.
4. Almeno uno dei membri dei Collegi di Sezione deve essere diplomato ragioniere o laureato in economia.
5. I Collegi dei Revisori esercitano tutti i compiti loro attribuiti per Legge e dal presente Statuto: controllano i dati di Bilancio e del Conto economico dell'Associazione o delle Sezioni Regionali, verificando la regolarità dei giustificativi di spesa e la correttezza delle relative scritture contabili e, in generale, vigilando sull'andamento dell'amministrazione con la facoltà di prendere in esame gli atti e i documenti di spesa.
6. Dell'esito delle attività ispettive viene redatto apposito verbale. Tali verbali saranno conservati in un apposito registro presso l'Ufficio Centrale o presso la Segreteria di Sezione
7. La carica di Revisore Nazionale dei Conti è compatibile con quella di Revisore dei Conti Regionale in quanto non conflittuali
8. La carica di Revisore è incompatibile, per contro, con qualsiasi altra nell'Associazione né vi potrà essere rapporto di parentela, affinità, coniugio o convivenza con i membri degli altri Organi Sociali.

Art. 13: COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio Nazionale dei Probiviri si articola in:
 - a) Collegio Nazionale di I Istanza suddiviso in sottosezioni secondo la competenza territoriale indicata nel Regolamento Generale
 - b) Collegio Nazionale di II Istanza
2. La I Istanza composta dalle relative sottosezioni e la II Istanza sono composte sempre da tre membri eletti dall'Assemblea Nazionale. I Componenti dei Collegi possono anche non essere Soci.
3. Nominano nel proprio ambito un Presidente.
4. I membri della I Istanza possono essere Avvocati, Notai iscritti agli Albi, dottori in Giurisprudenza
5. I membri della II Istanza devono essere Avvocati o Notai iscritti agli Albi.
6. Ai Probiviri della I Istanza è demandato il ruolo di Giudici di primo grado secondo le norme del Regolamento Generale e, in secondo grado, l'esame dei ricorsi verso i richiami scritti comminati dal CDN e dai CDS
7. Ai Probiviri della II Istanza è demandato, in secondo grado, l'esame dei ricorsi verso le sentenze della I Istanza.
8. La II Istanza ha il compito, inoltre, di dirimere i conflitti di competenza tra Organi Sociali dell'Associazione e dare, su richiesta del CDN o del Presidente dell'Assemblea dei Delegati, l'interpretazione autentica delle norme associative
9. La carica di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altra nell'Associazione né vi potrà essere rapporto di parentela, affinità, coniugio o convivenza con i membri degli altri Organi Sociali e con i Revisori dei Conti di Sezione. Vi è incompatibilità tra i membri della I e II Istanza

Art. 14: NORME DISCIPLINARI

1. I Soci sono tenuti ad osservare le norme previste dal presente Statuto, dal Regolamento Generale, dal Disciplinare del Libro Genealogico del Gatto di Razza e relative Norme Tecniche e Allegati, oltre alle delibere del CDN e a quelle dell'Assemblea Nazionale e le norme FIFe a cui l'Associazione aderisce

2. L'Associazione può adottare nei confronti dei Soci i seguenti provvedimenti disciplinari:
 - a) **richiamo scritto**: comminato dal CDN, dai Consigli Direttivi di Sezione e dal Collegio Nazionale dei Probiviri I Istanza
 - b) **sospensione**: comminato dai Collegi dei Probiviri e sottosezioni
 - c) **radiazione**: comminato dai Collegi dei Probiviri e sottosezioni
 - d) **Sospensione cautelativa in attesa di giudizio**: comminata dal CDN o dai Collegi probivirali
3. Il provvedimento definitivo dei provvedimenti previsti ai punti b) e c) comporta la decadenza dalle cariche Sociali ricoperte. Per il provvedimento della sospensione cautelativa e le specifiche dei singoli provvedimenti saranno esplicitati nel Regolamento Generale.
4. Il CDN potrà adottare, motivatamente, nei confronti di una Sezione il provvedimento del commissariamento, sospendendo il Consiglio Direttivo di Sezione che abbia contravvenuto alle norme statutarie, secondo quanto previsto anche dal Regolamento Generale. Sarà obbligo per il CDN deferire al Collegio Nazionale dei Probiviri Prima Istanza i componenti del Direttivo commissariato.
5. Il CDN potrà adottare nei confronti dei Soci anche provvedimenti, che riguardano esclusivamente le Manifestazioni Ufficiali del Libro Genealogico, meglio descritte nel Regolamento generale. Tali provvedimenti riguardano l'esclusione del Socio dalla mera attività espositiva o un Comitato dall'Organizzazione di tali Manifestazioni

Art. 15 PATRIMONIO

1. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:
 - a) dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o che per acquisti, donazioni, lasciti e a qualsiasi altro titolo, divengano di proprietà dell'Associazione;
 - b) dalle eccedenze attive della gestione annuale che l'Assemblea Nazionale potrà destinare, in sede di approvazione del bilancio, alla costituzione di riserve
 - c) dal Fondo indisponibile costituito ai fini del riconoscimento

Art. 16: ENTRATE

Le entrate sono costituite da:

- a) quote Sociali
- b) proventi derivanti da servizi erogati ai Soci, Soci Collettivi e a terzi
- c) proventi derivanti direttamente o indirettamente dall'autorizzazione, organizzazione, collaborazione o patrocinio delle manifestazioni ufficiali del Libro Genealogico
- d) contributi versati dai Soci, da Enti pubblici e privati e da terzi
- e) liberalità pervenute a qualsiasi titolo;
- f) proventi derivanti dallo svolgimento di manifestazioni atte a promuovere la cultura felina;
- g) proventi derivanti da attività collegate agli scopi previsti all'art. 2 comma 1 del presente Statuto
- h) entrate derivanti dalle penali irrogate ai sensi del Regolamento Generale e dai depositi di soccombenza per i deferimenti e i ricorsi alle Sezioni del Collegio Nazionale dei Probiviri
- i) depositi cauzionali
- j) proventi derivanti da attività collaterali e sporadiche
- k) interessi sul patrimonio sociale
- l) da tutte quelle entrate non ricomprese nelle precedenti

Art. 17: ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'esercizio finanziario va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre.
2. Per la natura e la finalità dell'Associazione, l'esercizio Sociale non potrà dar luogo ad utili o avanzi di gestione ripartibili.

Art. 18: ORGANI D'INFORMAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

1. Le modifiche rilevanti al corpo giuridico dell'Associazione verranno rese pubbliche attraverso gli Organi di informazione dell'Associazione (periodico nazionale e sito ufficiale sul web) normati dal Regolamento Generale.
2. Il Socio deve informarsi sia delle modifiche ai Regolamenti sia di altre notizie che gli permettano di avere un rapporto corretto con gli Organi associativi e gli altri Soci.

Art. 19: FORO COMPETENTE

1. In caso di controversie è competente il Foro di Torino

Art. 20: NORME FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile.
2. Variazioni al presente Statuto saranno proposte all'Assemblea Nazionale dal CDN o da almeno 1/3 dei Delegati in carica
3. Le variazioni al presente Statuto dovranno essere approvate dall'Assemblea Nazionale con il voto favorevole dei 2/3 degli aventi diritto certificate da atto notarile.
4. Lo scioglimento dell'Associazione e la conseguente devoluzione del patrimonio ad altra Associazione con finalità analoghe, a Onlus di tutela degli animali o a fini di pubblica utilità viene deliberato secondo quanto previsto dall'art. 7 comma 2 del presente Statuto.

Art. 21: NORME TRANSITORIE

1. Il presente Statuto sarà efficace a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo alla Sua approvazione
2. Tutti gli Organi sociali eletti prima dell'entrata in vigore dello Statuto e Regolamento Generale saranno rinnovati a partire dal biennio successivo all'approvazione (es. entrata in vigore 1.1.2016 elezioni a partire dal 1.1.2018).
3. Eventuali pratiche disciplinari in essere alla data di entrata in vigore del presente statuto dovranno essere completate dai Collegi competenti che le hanno in carico

F.to Giuseppe Portigliotti

F.to Dr. Angelelisa Rossi Notaio

Regolamento Generale

Il presente Regolamento contempla le norme che stabiliscono le modalità di applicazione delle disposizioni statutarie, nonché quelle destinate ad integrare lo Statuto in materie non espressamente richiamate.

ART. 1: SEDE LEGALE E UFFICIO CENTRALE

1. L'Ufficio Centrale del Libro Genealogico, di seguito Ufficio Centrale (UC), potrà trovare ubicazione presso la Sede Legale o in altra Sede stabilita dal CDN
2. Le funzioni amministrative possono essere ubicate presso l'Ufficio Centrale o presso Sedi secondarie e consistono nel:
 - a) mantenere aggiornato il libro Soci
 - b) mantenere aggiornato l'elenco degli esperti
 - c) protocollare e conservare la posta in arrivo e in partenza destinandola a chi di competenza.
 - d) tenere informati il Direttore Generale e del contenuto della corrispondenza di cui al protocollo
 - e) effettuare incassi e/o pagamenti nell'ambito dell'attività associativa e commerciale su disposizione del CDN o del Tesoriere o su disposizione di chi abbia ricevuto apposita delega dal CDN
 - f) conservare, anche in via informatica, tutti gli atti ufficiali oltre ai libri verbali dell'Assemblea Nazionale, del CDN e della Commissione Tecnica Centrale e tutti i contratti inerenti l'attività dell'Associazione
 - g) conservare i verbali delle ispezioni dei Revisori Nazionali dei Conti
 - h) conservare e mantenere aggiornato un archivio delle sentenze del Collegio Nazionale dei Probiviri I e II Istanza e fungere da cancelleria per il protocollo dei deferimenti e ricorsi inoltrati e delle sentenze emesse dandone comunicazione al Direttore Generale
 - m) conservare tutte le pratiche relative al Libro Genealogico facendo uso anche di archivi informatici
 - n) svolgere tutte le attività amministrative collegate alla gestione del Libro Genealogico e alla gestione Soci

ART. 2: DIRITTI SOCIALI

1. Tutti i Soci Effettivi, in regola con il pagamento della quota associativa, possono esercitare i seguenti diritti:
 - a) votare nelle Assemblee di Sezione di appartenenza, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 3 comma 7
 - b) detenere l'elettorato attivo e passivo
 - c) avanzare proposte al CDN e all'Assemblea Nazionale. Possono avanzare proposte alla Commissione Tecnica Centrale per il tramite del CDN
 - d) partecipare, quali uditori, alle riunioni degli Organi Sociali senza obbligo da parte di questi ultimi di apposita convocazione. Non possono partecipare alle riunioni dei Collegi dei Probiviri Nazionali e dei Revisori dei Conti Nazionali se non su specifica richiesta accolta dal Collegio interessato.
 - e) visionare presso le competenti sedi i libri Sociali nazionali e della propria Sezione, secondo quanto previsto dall'art. 2422 C.C. e nel rispetto della legge 675/96 sulla privacy
2. I Soci Aderenti e Onorari possono partecipare all'attività Sociale limitatamente a quanto previsto dai precedenti punti c), d) ed e)

ART. 3: AMMISSIONE DEI SOCI EFFETTIVI E ADERENTI

1. La domanda di ammissione, di cui all'articolo 6 dello Statuto, deve essere presentata all'Ufficio Centrale a mezzo deposito diretto, posta, fax, posta elettronica, usufruendo dell'apposita modalità sul sito ufficiale o per il tramite di una Sezione Regionale. La prova del pagamento della quota dovrà essere allegata alla domanda.
2. La lista dei richiedenti verrà inviata alle Sezioni Regionali ove essi hanno stabilito la propria residenza o in altra Sezione nei casi previsti dal successivo art. 9 commi 2 e 3. Entro il termine di 5 giorni lavorativi le Sezioni possono presentare opposizione motivata al CDN. Ove la Sezione non risponda nel termine previsto la richiesta di ammissione si intenderà approvata. La tempestiva opposizione, per contro, dovrà essere valutato dal CDN. Per i Soci esteri la lista sarà portata solo all'attenzione del CDN

3. Il CDN delibera sull'ammissione, anche per via telematica, comunicando alla Sezione Regionale il contenuto della delibera se difforme dalla volontà della Sezione Regionale in merito all'opposizione inoltrata
4. In questo caso la Sezione Regionale potrà attivare la procedura dei conflitti di competenza.
5. Il richiedente potrà esercitare i diritti sociali solo dopo aver ricevuto da parte dell'Associazione formale comunicazione scritta di ammissione con allegata la tessera di Socio
6. Per coloro i quali hanno fatto richiesta di associazione dopo il primo di novembre di ogni anno, a meno che non debbano espletare pratiche al Libro Genealogico pagando la relativa tariffa da Socio, la procedura di ammissione viene procrastinata al mese di gennaio dell'anno successivo fatta salva l'anzianità così come prevista dall'Art. 6 punto 3 dello Statuto. In tal caso non si dovrà ripetere il pagamento della quota per l'anno entrante.
7. Nell'anno di rinnovo degli Organi Nazionali e Regionali potranno votare nelle Assemblee solo i Soci ammessi entro il 31 ottobre dell'anno precedente che abbiano regolarmente rinnovato entro il 31 dicembre la loro associazione. Non possono votare solo per il rinnovo degli Organi Regionali tutti quei Soci che sono stati ratificati nell'anno di rinnovo delle cariche sociali

ART. 3bis: AMMISSIONE E DIRITTI DEI SOCI COLLETTIVI E DEI LORO MEMBRI

1. La domanda di ammissione redatta su apposito modulo deve essere inviata secondo le modalità previste per i Soci Effettivi all'attenzione del CDN per la ratifica. Essa potrà essere presentata solo nel caso in cui il Socio Collettivo sia composto da almeno 35 membri. Dovrà essere accompagnata dal versamento di un importo pari alla quota associativa ANFI, tempo per tempo vigente, moltiplicata per il numero dei singoli membri
2. La domanda dovrà contenere la lista dei membri del Socio Collettivo con residenza, numero telefonico e email e approvazione delle norme sulla Privacy: tale lista potrà essere redatta anche allegando le schede associative messe a disposizione dall'Associazione. Dovranno essere comunicati anche i nominativi degli Organi interni e le cariche ricoperte.
3. La domanda dovrà essere corredata anche dalle norme interne del Socio Collettivo che non dovranno essere in contrasto con quelle dell'Associazione.
4. La ratifica del CDN comporta che i membri del Socio Collettivo siano di fatto Soci Effettivi dell'Associazione
5. Nei successivi anni i membri del Socio Collettivo dovranno provvedere in autonomia al rinnovo annuale della quota associativa. Non potranno essere Soci effettivi anche presso la Sezione ove hanno stabilito la loro residenza
6. Il Socio Collettivo ha il diritto di esercitare l'attività associativa conservando un'autonomia gestionale e d'indirizzo sui propri membri. Provvede in maniera autonoma ad eleggere i propri Organi sociali dandone solo comunicazione all'ANFI per corretta gestione del proprio database. Potrà svolgere tutte le attività svolte dalle Sezioni Regionali e dai singoli Soci dandone comunicazione o chiedendo autorizzazione al CDN a seconda dei casi già previsti per le Sezioni Regionali.
7. I Soci Effettivi membri del Socio Collettivo si impegnano a rispettare lo Statuto e il Regolamento Generale ANFI. In caso di controversie o pratiche di deferimento si avvarranno degli Organi disciplinari ANFI.
8. I Soci Effettivi membri del Socio Collettivo potranno esercitare altresì i diritti di cui all'art. 2 punti b), c), d) ed e) del presente Regolamento

ART. 4: DIMISSIONI DEL SOCIO E MANCATO VERSAMENTO DI QUOTE

1. Le dimissioni da Socio devono essere firmate e presentate in forma scritta all'Ufficio Centrale a mezzo deposito diretto, posta, fax, posta elettronica. Esse avranno efficacia secondo quanto previsto dall'art. 24 comma 2 del C.C. Il Socio dimissionario non avrà diritto a rimborsi di alcun genere né alla ripetizione della quota associativa
2. Il rinnovo della quota effettuato in ritardo, ovvero dopo il termine del 31 dicembre, deve essere segnalato a cura dell'Ufficio Centrale al CDN per l'assunzione della relativa delibera di riammissione di cui al precedente Art. 3 comma 3. Il richiedente maturerà nuova anzianità avendo perso quella precedente
3. Ove il ritardato rinnovo fosse stato causato da gravi eventi giustificati e provati il CDN potrà applicare il principio del legittimo impedimento.
4. La rinuncia quale Socio Collettivo dovrà essere comunicata con le stesse modalità previste dal comma 1 di questo articolo

ART. 5: ELEZIONE, NOMINA E DECADENZA DALLE CARICHE SOCIALI

1. I Soci Effettivi che risultino in regola con il pagamento della quota associativa possono candidarsi alle cariche Nazionali e di Sezione fatte salve le specifiche disposizioni per i Probiviri e i Revisori.
2. Per le cariche nazionali sarà necessario aver maturato 36 mesi di anzianità associativa antecedenti l'Assemblea. Si dovrà, inoltre, presentare formale candidatura, al fine dell'elezione alla carica come previsto dal successivo art. 13 comma 1. Eventuali nominativi, non candidatisi secondo tale procedura, che fossero inseriti nelle schede di votazione non potranno essere eletti né far parte della lista dei primi dei non eletti.
3. Per le cariche Regionali sarà necessario aver maturato un'anzianità di 12 mesi. Il Socio che abbia maturato tale anzianità entro la data dell'Assemblea di elezione potrà presentare la propria candidatura alla Segreteria di Sezione secondo quanto previsto per le cariche nazionali all'art. 13 comma 1.
4. Dopo aver formalmente presentato la propria candidatura sia per le cariche nazionali che regionali il Socio potrà essere eletto solo se presente fisicamente alla riunione salvo il caso di legittimo impedimento certificato.
5. La decadenza dalle cariche si verifica:
 - a) per provvedimento disciplinare definitivo ad eccezione del richiamo scritto;
 - b) per dimissioni;
 - c) per trasferimento della residenza ad altra Sezione Regionale, per revoca della costituzione della Sezione Regionale o per commissariamento della stessa o per perdita, accertata dal CDN, del numero minimo di Soci necessari alla costituzione di una Sezione Regionale, per trasferimento ad altro membro FIFe
 - d) per perdita della qualità di Socio dovuta anche al mancato rinnovo della quota entro il 31 dicembre;
 - e) a causa della diminuzione dei Soci della Sezione sotto la soglia minima prevista accertato al 31/12
 - f) per il naturale decorso del mandato;
 - g) se consigliere per non aver partecipato alla maggioranza delle riunioni entro i precedenti 365 giorni dall'elezione o cooptazione
 - h) se proboviro per non aver partecipato a tre riunioni consecutive del Collegio dei Probiviri I Istanza, nelle sue sottosezioni, e II Istanza e se revisore a tre riunioni consecutive dei Collegi dei Revisori dei Conti Nazionali e Regionali
 - i) per revoca del mandato
5. In tutti i casi il Direttore Generale o il Presidente di Sezione, ciascuno nel proprio ambito, provvederanno ad espletare le necessarie formalità per le cooptazioni o sostituzioni. Nel contempo il Direttore Generale informerà i Soci attraverso i mezzi di comunicazione più idonei
6. I Soci Collettivi dovranno rispettare quanto previsto dalle loro norme interne relativamente alle elezioni dei propri Organi e i singoli membri potranno candidarsi solo alle cariche nazionali dell'Associazione, ma non a quelle regionali

ART. 6: DIMISSIONI DALLE CARICHE

1. Le dimissioni da una carica devono sempre essere inviate al Presidente dell'Organo o del Collegio, o al Vicepresidente se si dimette il Presidente e, in ogni caso, per conoscenza anche all'Ufficio Centrale. Hanno efficacia dalla data del protocollo dell'UC.
2. Possono essere date anche durante la seduta del Collegio o del Consiglio la cui data del verbale fungerà da protocollo.
3. Il dimissionario ha l'obbligo di espletare comunque le mansioni di ordinaria amministrazione legate alla sua carica fino ad avvenuta sostituzione.
4. Qualora dal mancato espletamento delle funzioni derivasse un danno all'Associazione o alla Sezione il dimissionario potrà essere chiamato a rifondere il danno e si valuteranno eventuali provvedimenti disciplinari

5. Qualora siano contemporaneamente dimissionari la maggioranza dei membri di un Consiglio o di un Collegio, anche in presenza di una graduatoria di subentranti, si dovranno indire nuove elezioni secondo quanto previsto dal successivo articolo 7 comma 3
6. Le dimissioni da una carica, comunicate a qualsiasi titolo, comportano l'impossibilità di ricandidarsi per qualsiasi carica nel mandato successivo secondo quanto previsto all'Art. 7 comma 6 dello Statuto.

7: SOSTITUZIONE MEMBRI

1. Ove non si verificasse il caso previsto dal precedente art. 6 comma 5, i membri dimissionari o decaduti o revocati degli Organi Sociali nazionali e regionali dovranno essere prontamente sostituiti entro i successivi 60 giorni dalla data del protocollo di ricezione delle dimissioni o dalla data di decadenza
2. Per la sostituzione si dovrà seguire la graduatoria ottenuta in base ai voti riportati nell'ultima Assemblea elettiva. In caso di parità di voti ottenuti verrà scelto il Socio con maggiore anzianità associativa continuativa.
3. In caso di esaurimento della graduatoria si dovrà convocare apposita assemblea, anche su iniziativa del CDN stesso, per eleggere i membri mancanti. I Soci dovranno essere prontamente informati del fatto dando 30 giorni di tempo per la presentazione delle candidature a partire dalla comunicazione. I 60 giorni per la convocazione dell'assemblea decorreranno allo spirare del 30° giorno previsto per la presentazione delle candidature.
4. Allo stesso modo ci si comporterà al verificarsi dell'evento di cui al precedente Art. 6 comma 5
5. Nella prima riunione utile dopo la cooptazione o elezione del membro mancante o in caso di rinnovo totale dell'Organo si procederà alla nomina delle singole cariche vacanti
6. Le risposte di accettazione dell'incarico da parte dei primi esclusi chiamati in sostituzione dovranno pervenire entro 15 giorni dalla data di ricezione. Ove la risposta non pervenisse entro i termini previsti essa sarà considerata negativa.
7. Qualora non pervenissero candidature atte a sostituire i membri mancanti di un Organo non verrà convocata l'Assemblea e gli Organi resteranno operanti sino alla scadenza naturale del mandato salvo che il numero dei membri non scenda sotto la metà più uno dei membri previsti per quell'Organo. In questo caso il CDN valuterà i provvedimenti necessari.
8. La sostituzione di un membro è atto comunque dovuto ed ove non espletato nei tempi e nei modi corretti configura azione disciplinarmente rilevante per coloro i quali abbiano disatteso la procedura

ART. 8: INCOMPATIBILITA'

1. Qualora insorgano incompatibilità tra cariche ricoperte, l'interessato dovrà comunicare nel più breve tempo possibile la sua scelta al Direttore Generale, se trattasi di carica Nazionale, o alla Segreteria Regionale per quelle regionali
2. In caso di mancata accettazione della nuova carica entro 30 giorni dalla comunicazione si considererà confermata la carica già ricoperta o quella per la quale si sono espletati atti formali.
3. Sono comunque incompatibili tra loro:
 - a) La carica di Consigliere Nazionale con quella di Presidente dell'Assemblea Nazionale, Proboviro o Revisore esclusa quella di Delegato Regionale
 - b) La carica di Presidente Nazionale con gli altri Organi Sociali Nazionali e Regionali esclusa quella di Delegato Regionale
 - c) Il Direttore Generale con tutti gli altri Organi Sociali Nazionali e Regionali

ART. 9: LE SEZIONI REGIONALI

1. Le Sezioni Regionali sono riconosciute e autorizzate a costituirsi con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale.
2. Ogni Sezione è formata dai Soci residenti nel relativo territorio regionale e da quei Soci residenti in Regioni non aventi una Sezione attiva, secondo le modalità geografiche stabilite dal CDN. In casi particolari, valutati dal CDN, un Socio potrà essere inserito nelle liste regionali di altra Sezione.

3. Eventuali Soci che abbiano residenza nella Repubblica di San Marino e nella Città del Vaticano saranno inseriti rispettivamente nelle liste delle Sezioni regionali dell'Emilia Romagna e del Lazio.
4. L'iter di costituzione di una Sezione Regionale inizierà su richiesta scritta e firmata da almeno 15 Soci Effettivi che dovranno inoltrare formale istanza al CDN il quale, entro 90 (novanta) giorni dal protocollo della domanda, dovrà comunicare la propria decisione.
5. Successivamente alla delibera del CDN in cui si autorizza la costituzione, i Soci promotori dovranno indire le elezioni degli Organi Regionali secondo le procedure previste per le convocazioni assembleari.
6. Il CDN ha la facoltà di non autorizzare la costituzione della Sezione Regionale con motivazione scritta inviata ai Soci richiedenti. Gli interessati, parti in causa, potranno inoltrare apposito ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri I Istanza sottosezione di competenza
7. Ove il CDN accerti una situazione di inattività gestionale o anomalie nella tenuta dei documenti contabili e amministrativi potrà decidere di revocare la costituzione della Sezione Regionale valutando eventuali provvedimenti disciplinari in presenza di danni accertati alla sezione e/o all'Associazione. In alternativa potrà decidere di commissariare la Sezione nominando un Commissario ad acta per regolare l'ordinaria amministrazione. In entrambi i casi vi sarà decadenza degli Organi Sociali. Il Commissario o lo stesso CDN provvederà nel più breve tempo possibile a convocare un'Assemblea per il rinnovo degli Organi Sociali.
8. Ogniqualevolta il numero di Soci scenderà sotto i 15 (quindici) alla data del 31/12, la Sezione sarà considerata non attiva. Ciò comporterà decadenza degli Organi Sociali e di conseguenza dalle cariche detenute e i Soci saranno considerati appartenenti ad altra Sezione attiva secondo le modalità stabilite dal precedente punto 2.
9. La Sezione Regionale ha autonomia patrimoniale e fiscale.
10. Avrà il compito di promuovere e organizzare, attraverso appositi Comitati privati formati da Soci Effettivi le Manifestazioni ufficiali del Libro Genealogico. Potrà farlo anche in proprio, secondo quanto previsto dalle NT delle Esposizioni dopo aver ricevuto il benestare dall'Assemblea dei Soci che delibererà le modalità di ripiano delle eventuali perdite o l'utilizzo delle eccedenze attive.
11. Metterà in atto ogni iniziativa tesa a divulgare la conoscenza del gatto e a incrementare il numero dei Soci.
12. La Sezione Regionale esplica la propria attività attraverso:
 - l'Assemblea dei Soci
 - Il Consiglio Direttivo
 - Il Presidente
 - Il Segretario
 - Il Tesoriere
 - I Delegati Nazionali
 - I Revisori dei Conti
 - tutte quelle commissioni che la Sezione, sempre nello spirito dello Statuto, intenderà istituire per un migliore raggiungimento delle finalità associative
13. Il Socio che si trasferisce, verrà considerato, immediatamente, Socio della Sezione Regionale in cui ha stabilito la nuova residenza e decadrà dalle cariche eventualmente ricoperte nella Sezione Regionale di provenienza. La quota pagata rimarrà comunque di competenza della Sezione di partenza

ART. 10: IL PATRIMONIO DELLA SEZIONE

1. Il Patrimonio della Sezione è costituito:
 - dai beni e dai valori che, per acquisti, lasciti o liberalità a questa vengano ad affluire
 - dalle somme accantonate
2. Le entrate sono costituite:
 - dalla quota-parte sulle quote associative dei Soci
 - dalla quota parte sugli affissi
 - da donazioni, contributi, sponsorizzazioni e sovvenzioni
 - da eventuali interessi attivi
 - dalla quota-parte relativa alle Manifestazioni ufficiali del Libro Genealogico
 - da altre entrate acquisite in qualsiasi modo al fine di sostenere l'attività associativa
3. Gli esercizi Sociali vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

ART. 11: I DELEGATI NAZIONALI

1. I Delegati Nazionali vengono eletti dall'Assemblea di Sezione. Essi hanno pieno mandato ad operare in nome e per conto della Sezione. Non possono avere un mandato parziale.
2. Nel conferire delega ad altro Delegato Nazionale il delegante potrà limitare i poteri del proprio rappresentante anche a una singola votazione ovvero fornire vincolanti indicazioni formali di voto (dichiarazione scritta e sottoscritta).
3. Il numero dei Delegati Nazionali varia secondo un criterio calcolato sul numero complessivo dei Soci Effettivi alla data del 31/12 dell'anno precedente le elezioni

1 Delegato	con un minimo di 15 Soci
2 Delegati	al raggiungimento del 25° Socio
3 Delegati	al raggiungimento del 50° Socio
4 Delegati	al raggiungimento del 100° Socio
5 Delegati	al raggiungimento del 200° Socio

e di seguito 1 delegato in più al raggiungimento di ogni successivo scaglione di 100 Soci

4. Se durante il quadriennio aumenterà il numero dei Soci evidenziato al 31/12 dedotti eventuali Soci dimissionari, aumenterà anche il numero dei Delegati Nazionali che resteranno in carica solo per il periodo residuo del mandato. In caso di diminuzione dei Soci il numero dei delegati resterà invariato.
5. Il Socio Collettivo sarà rappresentato all'Assemblea Nazionale dal proprio Presidente o da persona delegata
6. I Delegati regionali dovranno partecipare di persona ad almeno due Assemblee Nazionali nel quadriennio. In caso contrario non potranno essere rieletti nel quadriennio successivo. Allo stesso tempo dovranno partecipare all'Assemblea di Sezione e alla maggioranza dei Consigli Direttivi di Sezione (CDS) nel corso dell'anno, per poter esercitare la loro funzione l'anno successivo. In caso contrario, se in un anno solare non parteciperanno, essi decadranno dalla carica e saranno sostituiti con le modalità previste dal presente Regolamento. Per tale motivo è fatto obbligo al CDS di metterli formalmente al corrente dello svolgimento delle sedute.

ART. 12: ASSEMBLEA NAZIONALE: Procedure

1. L'Assemblea Nazionale viene convocata dal suo Presidente con lettera raccomandata da inviare almeno 15 giorni prima della data prevista per la prima convocazione
2. Il Presidente dell'Assemblea, eletto tra i delegati, nella prima Assemblea del mandato quadriennale, indicherà un Delegato Nazionale di sua fiducia che fungerà da Segretario dell'Assemblea. Il Presidente potrà sostituirlo nel corso del mandato. Si potrà registrare la seduta dandone comunicazione ai presenti.
3. Il Presidente custodirà presso l'Ufficio Centrale tutta la corrispondenza in arrivo e in partenza e quant'altro gli sia affidato per l'espletamento dell'incarico. Egli è responsabile nei confronti dell'Associazione di quanto affidatogli. I Libri Verbalì verranno conservati presso l'Ufficio Centrale fatto salvo il tempo necessario per la redazione dei verbalì Assembleari
4. Il Presidente dell'Assemblea di concerto con il CDN stabilirà, entro la data massima del 31 gennaio di ogni anno, la data ufficiale dell'Assemblea Ordinaria. Il Direttore Generale ne curerà la pubblicazione sugli Organi ufficiali dell'Associazione.
5. Nei quindici giorni precedenti l'Assemblea, la lista degli aventi diritto non potrà subire variazioni, salvo provvedimenti disciplinari passati in giudicato. In questo caso la Sezione potrà sostituire il Delegato decaduto
6. La riunione dovrà tenersi in luogo facilmente accessibile a tutti gli aventi diritto
7. La prima e seconda convocazione fatte in due giorni diversi dovranno contenere:
 - a) Luogo, data e ora della riunione (prima e seconda convocazione)
 - b) L'Ordine del Giorno
 - c) i nominativi di tutti i convocati
 - d) In caso di elezioni la lista dei candidati dovrà avere evidenza dei punti 4, 5, 6 contenuti del successivo articolo 13 lettera b).
8. L'Ordine del giorno dovrà in ogni caso prevedere:
 - a) La nomina di tre scrutatori
 - b) La discussione di mozioni e interpellanze
 - c) Modifica o abrogazione delle delibere del CDN
9. L'Assemblea Ordinaria sarà validamente costituita in prima convocazione con la maggioranza assoluta (50%+1) degli aventi diritto in carica, presenti di persona o per delega, ove occorresse in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero degli aventi diritto in carica presenti di persona o per delega.
10. L'Assemblea Straordinaria sarà validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza assoluta (50%+1) degli aventi diritto in carica presenti di persona o per delega.
11. Qualora si verificasse che in un'Assemblea regolarmente convocata sia assente il Presidente, l'Assemblea nominerà un Presidente provvisorio per permettere lo svolgimento di quell'Assemblea. Ove vi fosse la concomitante assenza del Segretario, il Presidente nominerà un Delegato a svolgere tale compito o, in alternativa, verrà scelto su delibera assembleare
12. Non si potrà discutere che su argomenti posti all'ODG inviati in allegato alla convocazione affinché tutti i Delegati ne siano informati. Qualora tutti i Delegati fossero presenti, anche per delega, si potrà discutere di argomenti non presenti all'ODG
13. Ad Assemblea conclusa il Presidente dell'Assemblea entro i successivi 60 giorni invierà una copia del verbale al Direttore Generale affinché lo stesso ne curi la pubblicazione integrale sugli Organi di informazione dell'Associazione ex art.18 dello Statuto

ART. 13: ASSEMBLEA NAZIONALE: modalità

1. L'Assemblea Nazionale composta dai Delegati Regionali si svolgerà sotto la direzione del Presidente, che ne determinerà le modalità di svolgimento nel rispetto delle disposizioni dello Statuto e del presente Regolamento, ed in particolare tenendo conto che:
 - a) I Regolamenti e le proposte da ratificare dovranno essere stati inviati assieme alla convocazione

- b) Le candidature a una o più cariche nazionali dovranno essere inviate alla Sede Centrale dagli interessati a mezzo lettera raccomandata entro e non oltre il 31 gennaio, data dopo la quale le candidature non saranno ammesse. Le candidature dovranno comunque essere accompagnate dalle seguenti informazioni:
- 1) dati anagrafici e residenza
 - 2) recapito telefonico abituale ed e-mail
 - 3) anzianità di Associazione
 - 4) cariche ricoperte in passato
 - 5) eventuali programmi
- c) Nella votazione per l'elezione diretta del Presidente Nazionale i candidati non eletti non potranno candidarsi quali Consiglieri Nazionali, ma solo per altri Organi Nazionali.
- d) Nelle votazioni per le elezioni dei componenti degli Organi ognuno degli aventi diritto potrà votare un numero pari o inferiore al numero degli eleggendi. Tali votazioni dovranno essere fatte a scrutinio segreto
- e) L'abrogazione o modifica delle delibere del CDN, dell'anno precedente l'Assemblea, potranno essere fatte solo se richieste e inoltrate con la convocazione all'Assemblea. L'abrogazione o la modifica saranno immediatamente efficaci fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona sede
- f) Le proposte avanzate dalle Sezioni, dai Soci e dai Soci Collettivi, le mozioni presentate dai soggetti previsti dall'art. 9 comma 7 lettera k) dello Statuto, dovranno essere votate secondo le indicazioni dei proponenti che avranno il diritto di ritirare la proposta qualora le modifiche suggerite dall'Assemblea ne snaturino il contenuto
- g) Sia le mozioni che le proposte una volta bocciate non potranno essere ripresentate che dopo due anni. Potranno essere ripresentate l'anno successivo quelle ritirate.
- h) La mozione di revoca di un membro del CDN o dell'intero Organo dovrà essere presentata da almeno 1/3 degli aventi diritto in carica (firme in originale) e dovrà essere accompagnata dai motivi della richiesta che sarà votata a scrutinio palese.
- i) In caso di revoca di un singolo membro esso verrà sostituito secondo quanto previsto al precedente Art. 7 punto 2 con l'unica deroga prevista al punto 3
- j) Se la mozione di revoca dell'intero Organo viene approvata, il Presidente dell'Assemblea provvederà a convocare un'Assemblea per l'elezione del nuovo Organo secondo quanto previsto dai precedenti Art. 12 e 13 comma 1 punto b. Ove i motivi della revoca riguardino ambiti disciplinari sarà fatto obbligo al nuovo CDN di procedere senza indugio proponendo un deferimento agli Organi competenti
- k) Vista l'importanza della votazione, in caso di non approvazione del Bilancio consuntivo (anche le astensioni concorrono al mancato raggiungimento del quorum), sentite e registrate le motivazioni dei Delegati dissenzienti o astenuti, il Presidente dell'Assemblea provvederà a convocare un'altra Assemblea entro 60 gg..
- l) Vista l'importanza della votazione, in caso di non approvazione del Bilancio Preventivo, Il CDN provvederà a fare proprie le modifiche proposte con esclusione di quelle relative all'amministrazione del personale. Il Bilancio così modificato sarà riproposto per la votazione nella medesima assemblea.
- m) Relativamente a quanto previsto all'Art. 9 punto 8 dello Statuto sull'efficacia delle delibere assembleari si precisa che non avranno efficacia a partire dall'1/1 dell'anno successivo solo quelle i cui testi debbano essere inviati a Organi superiori come la CTC e di conseguenza il competente Ministero e la FIFe. Esse acquisiranno efficacia solo dopo la ratifica dell'Organo a cui sono state indirizzate secondo le tempistiche adottate tempo per tempo da quest'ultimo.
- n) Se le delibere riguardano modifiche regolamentari esse avranno efficacia dalla pubblicazione sugli Organi di informazione o dalla data stabilita dall'Assemblea. Il CDN ha l'obbligo di attivarsi al fine di rendere operative le delibere assunte entro i termini previsti. Tutte le delibere approvate in Assemblea dovranno essere riportate sugli Organi di informazione dell'Associazione nel più breve tempo possibile.

ART. 14: L'ASSEMBLEA DI SEZIONE

1. L'Assemblea di Sezione viene convocata dal Presidente in luogo e orario tale da permettere la massima partecipazione dei Soci. La convocazione potrà essere fatta anche con lettera semplice o mail, possibilmente attraverso posta elettronica certificata (PEC), o in entrambi i modi. Copia della convocazione dovrà essere inviata al CDN per conoscenza.
2. All'Assemblea possono partecipare e votare tutti i Soci Effettivi in regola con il pagamento delle quote sociali e comunque ricompresi nelle apposite liste aggiornate fornite dall'Ufficio Centrale. Unica deroga quella prevista dal precedente Art. 3 punto 7. Non possono essere accettati rinnovi della quota associativa durante l'Assemblea.
3. L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria almeno una volta all'anno entro la fine del mese di marzo oppure, in ogni caso sempre in sede ordinaria, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o che ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei Soci Effettivi o la maggioranza dei Consiglieri e/o la maggioranza dei Delegati Nazionali di Sezione.
4. L'Assemblea sarà validamente costituita in prima convocazione qualora siano presenti almeno la metà più uno dei Soci Effettivi di persona o per delega, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci Effettivi presenti di persona o per delega. Si potrà registrare la seduta dandone comunicazione ai presenti.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente o da un Consigliere all'uopo delegato dal Presidente. Il verbale viene redatto dal Segretario di Sezione che lo sottoscrive assieme al Presidente dell'Assemblea. Entrambi sono responsabili della regolare verbalizzazione. Qualora si verificasse che in un'Assemblea, regolarmente convocata, siano assenti il Presidente o i suoi sostituti e/o il Segretario, l'Assemblea provvederà a nominare tra i Soci presenti un Presidente e/o un Segretario pro tempore.
6. L'Assemblea ha il compito di :
 - a) approvare o meno la relazione del Presidente di Sezione
 - b) deliberare su proposta del CDS l'attività da svolgere nell'anno
 - c) prendere atto della Relazione dei Revisori dei Conti
 - d) discutere ed approvare il rendiconto consuntivo e il bilancio preventivo
 - e) eleggere il Presidente Onorario di Sezione ove proposto dal CDS.
 - f) eleggere i membri del CDS
 - g) eleggere i Revisori Regionali dei Conti
 - h) eleggere i Delegati Nazionali
 - i) deliberare sull'eventuale revoca degli Organi Sociali di Sezione o di singoli membri su richiesta di 1/5 dei Soci Effettivi per le Sezioni con più di 100 Soci e su richiesta di 1/3 dei Soci Effettivi per le Sezioni con meno di 100 Soci
 - j) formulare le proposte regionali che dovranno essere sottoposte all'Assemblea Nazionale
 - k) adempiere a tutte le altre funzioni previste dallo Statuto e dai Regolamenti
 - l) discutere, approvare o meno le mozioni presentate dai Soci, anche durante l'assemblea, purché inerenti gli argomenti all'ODG
7. Tutte le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti salvo quelle relative alla revoca di una carica che dovrà prevedere la maggioranza dei 2/3 dei Soci Effettivi presenti purché il loro numero sia superiore ai rapporti previsti nel precedente punto 6 lett. i) di questo articolo
8. Ogni Socio Effettivo può delegare un altro Socio Effettivo della stessa Sezione a rappresentarlo durante l'Assemblea. Ogni Socio non potrà avere più di una delega.
9. Nella votazione per il Bilancio Consuntivo e Preventivo non votano i Consiglieri Regionali
10. Tutte le votazioni relative all'elezione delle cariche sociali avverranno a scrutinio segreto e per tutte il Socio avrà facoltà di votare un numero di candidati pari o inferiore a quello degli eleggendi. Per contro, per la delibera di revoca dell'Organo o di un suo singolo membro, le votazioni avverranno a scrutinio palese. Tutte le altre votazioni saranno palesi salvo apposita richiesta avanzata da almeno un 1/3 dei Soci Effettivi presenti di persona o per delega
11. Per quanto riguarda l'approvazione o non approvazione del Bilancio consuntivo e preventivo si seguiranno le stesse modalità previste per l'Assemblea nazionale al precedente art. 13 punti k) e l)

ART. 15: MAGGIORANZE PER LE VOTAZIONI DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE

1. Tutti gli aventi diritto, presenti in Assemblea, lo possono essere anche in forza delle deleghe conferite ad altro Delegato. Il computo dei voti e il successivo controllo delle maggioranze deve essere fatto avendo presente il numero complessivo degli aventi diritto.
2. In caso di votazioni sono previste le seguenti maggioranze:
 - a) **maggioranza dei voti ottenuti**
 1. elezione Presidente dell'Assemblea Nazionale
 2. elezione del Presidente Nazionale - membri del CDN - Proviviri Nazionali - Revisori Nazionali dei Conti
 - b) **maggioranza semplice (50% + 1 dei presenti)**
 1. Tutte le delibere previste dall'Art. 9 dello Statuto punto 7 lett. a), b), d), e), g), h), i), j), k)
 2. Tutte quelle che il Presidente dell'Assemblea ritiene possano essere assunte con la presente maggioranza

Per le votazioni inerenti il Bilancio consuntivo e il Bilancio preventivo i membri del CDN non hanno voto (non formano il quorum) a' sensi art. 21 Codice Civile, ma possono votare per le deleghe eventualmente detenute. Parimenti non votano anche nel caso di richiesta di abrogazione o modifica di una delibera Consigliare

c) maggioranza assoluta (50% + 1 degli aventi diritto in carica)

1. Le delibere inerenti l'Art. 9 punto 7 lett. f) dello Statuto
2. Modifica del Regolamento Generale
3. Le delibere previste dall'art. 9 punto 8 lett. b), c) dello Statuto

d) maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto in carica

1. approvazione e/o modifica dello Statuto
2. nomina del Presidente Onorario dell'Associazione

Qualora almeno un terzo dei presenti di persona o per delega lo richieda le votazioni si effettueranno a scrutinio segreto. Vengono effettuate a scrutinio segreto tutte le votazioni riguardanti le elezioni degli Organi Sociali e del Presidente dell'Assemblea Nazionale.

ART. 16: CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE (CDN)

1. Il CDN si organizza e opera secondo quanto previsto dagli artt. 10 e 11 dello Statuto.
2. Il Consiglio Direttivo Nazionale viene convocato dal Presidente a mezzo raccomandata, fax e/o mail almeno 15 giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, tramite fax e/o mail almeno 5 giorni prima della riunione. La convocazione dovrà contenere luogo, giorno e ora della riunione e l'elenco degli argomenti all'Ordine del Giorno. La prima e seconda convocazione potranno essere fissate anche nello stesso giorno. Qualora non vengano rispettate queste modalità il CDN non sarà validamente convocato e dovrà essere riconvocato.
3. La riunione potrà svolgersi anche in video conferenza su apposite piattaforme informatiche. Tali riunioni dovranno essere riportate successivamente sul Libro verbale e comunicate ai Soci con pubblicazione sul sito ANFI e sul periodico di informazione a meno che ciò non sia possibi-

le per motivi di privacy. Allo stesso modo si potrà deliberare anche con semplice CDN via mail secondo quanto specificato al successivo art. 18.

4. Il Consiglio, sia fisico che in videoconferenza, è validamente costituito, se regolarmente convocato, ove siano presenti la maggioranza dei membri in carica. Il Consiglio è comunque valido, anche in caso di mancata convocazione formale, ove siano presenti tutti i membri in carica. Nel caso di presenza totalitaria dei membri si potranno discutere anche argomenti non presenti all'ODG.
5. Il Direttore Generale redige il brogliaccio del verbale della riunione. Il testo definitivo verrà sottoposto all'approvazione, via mail, ai membri del Consiglio. Essi ne approveranno la stesura definitiva. Potranno proporre delle modifiche che non possono stravolgere le delibere assunte. Ove un Consigliere non risponda alla mail entro i successivi 7 giorni dall'invio, il verbale si ritiene approvato nella stesura presentata. Il verbale approvato verrà riportato sul Libro Verbali. Nelle more dell'approvazione definitiva il Direttore Generale potrà comunque espletare le comunicazioni di rito relative alle delibere, salvo quelle disciplinari che dovranno essere fatte dopo l'approvazione.
6. La seduta potrà essere registrata al fine di agevolare la verbalizzazione
7. Ogni Consigliere ha diritto a far inserire sue dichiarazioni a verbale
8. Ove la convocazione sia stata richiesta al Presidente da uno o più Consiglieri, essa dovrà contenere l'ODG e i motivi dell'urgenza. Il Presidente, valutata la congruità e la liceità dei punti all'ODG, lo convocherà entro i successivi 30 giorni. Altrimenti dovrà debitamente motivare la mancata convocazione
9. Ove si discutano argomenti che riguardino uno o più Soci o per la delicatezza degli argomenti trattati, il Consiglio Direttivo potrà svolgersi a porte chiuse ove siano favorevoli il 50%+1 dei Consiglieri presenti o lo richieda il Socio stesso presente alla riunione. Sarà comunque presente il Direttore Generale
10. Copia dei verbali del CDN, in versione privacy, devono essere inviati, via posta o mail possibilmente PEC, alle Segreterie di Sezione e ai Delegati Nazionali. Contestualmente il Direttore Generale provvederà a curarne la pubblicazione sugli Organi di informazione dell'Associazione
11. Il Presidente, il Vicepresidente e i membri del Consiglio sono responsabili verso l'Associazione secondo le norme del mandato. È però esente da responsabilità colui il quale non abbia partecipato all'atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare il proprio dissenso.

ART . 17: IL CONSIGLIO DIRETTIVO DI SEZIONE (CDS)

1. Il Consiglio Direttivo di Sezione al momento della costituzione di una Sezione è composto da 3 (tre) membri che nominano nel loro ambito il Presidente, il Segretario e il Tesoriere. I Consiglieri aumenteranno in modo proporzionale al raggiungimento dei seguenti scaglioni di Soci:
 - 4 al raggiungimento del 50° Socio
 - 5 al raggiungimento del 100° Socio
 - 6 al raggiungimento del 150° Socio
 - 7 al raggiungimento del 200° Socio

Con 4 membri si procederà anche alla nomina di un Vicepresidente.

2. Il Segretario di Sezione informerà il CDN delle elezioni e nomine allegando una copia del Verbale dell'Assemblea, regolarmente firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea e la copia del verbale del CDS firmato dai suoi membri.
3. Il CDS è convocato dal Presidente di propria iniziativa secondo le modalità previste per il CDN al precedente art. 16 comma 2. La riunione si potrà svolgere anche in videoconferenza facendo uso di apposite piattaforme informatiche.

4. Uno o più Consiglieri possono richiedere la convocazione al Presidente, secondo le modalità previste per il CDN al precedente art. 16 comma 8
5. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio. Le deliberazioni sono prese a maggioranza degli aventi diritto
6. Il Consiglio è comunque valido anche senza regolare convocazione ove siano presenti tutti i membri.
7. Vi possono essere sedute di Consiglio a porte chiuse secondo quanto previsto per il CDN all'art. 16 comma 9
8. Il Consiglio Direttivo di Sezione ha il compito di:
 - a) curare il conseguimento dei fini statuari dell'Associazione e stabilire l'attività da proporre in assemblea
 - b) intraprendere le opportune iniziative per l'incremento sia dell'Associazione che della Sezione
 - c) approvare le domande di associazione inviate dal CDN secondo quanto previsto dal precedente art. 3 comma 2
 - d) comminare il richiamo scritto ai Soci che si rendessero responsabili di atti contrari allo Statuto o ai regolamenti oppure deferirli ai probiviri per l'applicazione delle sanzioni di competenza di questi ultimi secondo quanto previsto al successivo art. 25
 - e) esaminare e approvare il Bilancio consuntivo ed il Bilancio preventivo da presentare all'Assemblea di Sezione
 - f) nominare i controllori di cucciolate comunicando i nominativi al Libro Genealogico
 - g) assegnare compiti specifici ai Soci per il raggiungimento degli scopi Sociali
 - h) proporre all'Assemblea il Presidente Onorario di Sezione

ART . 18: CDN e CDS IN VIDEOCONFERENZA O MAIL

1. Visto quanto previsto dallo Statuto all'Art. 10 comma 9 si stabilisce che, a seguito dell'evoluzione tecnologica e in base al principio di pronta risposta alle istanze dei Soci, il CDN e il CDS potranno deliberare anche attraverso Consigli via mail o con Consigli in video conferenza mediante apposite piattaforme telematiche, secondo quanto riportato anche al precedente art. 16 comma 3 e art. 17 comma 3
2. Di tali delibere si dovrà fare richiamo nel primo Consiglio Direttivo utile ma senza bisogno di ratifica essendo efficaci immediatamente
3. Tali delibere non potranno comunque riguardare: a) Bilancio Consuntivo e Preventivo, b) nomina rappresentanti ANFI in CTC, c) tutte quelle per cui la maggioranza dei Consiglieri chiedi la riunione formale.

ART. 19: PRESIDENTE NAZIONALE – DIRETTORE GENERALE – TESORIERE NAZIONALE

1. Il Presidente è responsabile in solido con gli altri membri del Consiglio degli atti compiuti.
2. Saranno esenti da responsabilità coloro i quali non abbiano partecipato all'atto eventualmente dannoso, salvo il caso in cui essendo a cognizione dell'atto che si stava per compiere non si sia provveduto a segnalare il proprio dissenso.
3. Il Direttore Generale svolge i seguenti compiti:
 - a) Coordina le attività dell'UC
 - b) Coordina le attività del Libro Genealogico

- c) Firma i documenti del Libro e la relativa corrispondenza interna ed esterna ove delegato dal CDN con apposita delibera
 - d) Prepara le riunioni della Commissione Tecnica Centrale predisponendo la convocazione e quanto necessario al processo di formazione e formalizzazione delle relative delibere
 - e) Stila i verbali della CTC, formalizza la documentazione atta a permettere la decretazione ministeriale, provvedendo al suo invio
 - f) Relaziona al Consiglio Direttivo Nazionale l'attività svolta ed eventuali casi di particolare difficoltà relativi all'attività del Libro, proponendo un'eventuale soluzione.
 - g) Partecipa alle riunioni del CDN senza diritto di voto per la redazione del verbale
 - h) Espleta tutti gli incarichi previsti dal presente Regolamento
4. Il Direttore Generale compila i verbali delle riunioni e provvede assieme al Tesoriere, ciascuno nel proprio ambito, a dare attuazione alle delibere del CDN. Mantiene i contatti con l'Ufficio Centrale provvedendo costantemente a inviare copia della corrispondenza ricevuta e inviata sotto qualsiasi forma.
 5. Il Tesoriere Nazionale provvede, avvalendosi anche di professionisti esterni, alla redazione del Bilancio Consuntivo, del Conto Economico e, di concerto con gli altri membri del Consiglio, cura la predisposizione del Bilancio Preventivo da presentare all'Assemblea Nazionale. Predisporre con cadenza semestrale una situazione dei conti che presenterà al CDN.

ART. 20: PRESIDENTE, SEGRETARIO E TESORIERE DI SEZIONE

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Sezione ed è responsabile in solido con gli altri Consiglieri degli atti compiuti. Saranno esenti da responsabilità coloro i quali non abbiano partecipato all'atto eventualmente dannoso, salvo il caso in cui, essendo a cognizione dell'atto che si stava per compiere, non abbiano provveduto a segnalare il proprio dissenso. Il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente in caso di assenza e ne assume tutti i poteri.
2. Il Segretario si occupa di tutte le pratiche di segreteria, coadiuva il Presidente fungendo da segretario nelle Assemblee e nei Consigli, occupandosi della redazione dei relativi verbali e assieme al Presidente firma gli atti ufficiali della Sezione. E' responsabile assieme con il Presidente della custodia dei libri verbali. Provvede assieme al Tesoriere alla realizzazione delle delibere consiliari e assembleari.
3. Il Tesoriere cura la gestione amministrativa fungendo anche da cassiere. E' responsabile della corretta tenuta del Libro cassa e della sua conservazione. Ha l'obbligo di predisporre il Bilancio consuntivo che presenterà in sede di Consiglio per l'approvazione e provvederà a riunire il Collegio dei Revisori per le loro verifiche. Predisporre di concerto con gli altri Consiglieri il Bilancio Preventivo che presenterà assieme al Bilancio consuntivo e alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti all'Assemblea dei Soci entro la fine del mese di febbraio. Una volta ottenuta da parte dell'Assemblea dei Soci l'approvazione dei due documenti contabili provvederà ad inviare alla Tesoreria Nazionale copia del Bilancio consuntivo.
4. Le cariche di Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere sono incompatibili tra loro

ART. 21 UFFICIO CENTRALE E LIBRO GENEALOGICO

1. L'UC è composto dall'insieme organizzato di personale, strutture ed attrezzature necessarie all'adempimento degli scopi e finalità di cui all'Art. 2 dello Statuto e svolge le funzioni e le incombenze previste all'Art. 1 del presente Regolamento.
2. L'UC e il Libro Genealogico vengono coordinati e diretti dal Direttore Generale di cui all'art. 3 punto c dello Statuto
3. Responsabili dell'attività dell'UC, dell'applicazione del Disciplinare e delle Norme Tecniche e dell'attuazione delle delibere della CTC sono il Presidente Nazionale dell'ANFI e il Direttore Generale. Il Presidente ha il compito di conservare, aggiornare e custodire i Libri Genealogici
4. Il CDN ha la facoltà sia di nominare Soci a supporto del lavoro sia di avvalersi di strutture esterne qualificate (per consulenze veterinarie ed esami genetici, test e quant'altro sia necessario) per evitare errate dichiarazioni o il propagarsi di malattie rilevabili a tutela dei soggetti coinvolti
5. Il personale addetto al Libro Genealogico ha il compito di:
 - a) curare la corretta predisposizione delle pratiche secondo quanto previsto dal Disciplinare del Libro Genealogico del Gatto di Razza e relative Norme Tecniche e Allegati .

b) controllare, tramite propri incaricati, le cucciolate per il rilascio dei Certificati Genealogici. Si avvale anche dei Presidenti di Sezione o loro delegati per il controllo degli allevamenti sia in caso di richiesta di concessione dell'affisso sia per il suo mantenimento che per il cambio di residenza e per l'ordinaria funzione di controllo della corretta gestione dell'allevamento. Ove il controllo dell'Affisso abbia dato esito positivo si inoltrerà la pratica al CDN per la ratifica.

c) il Direttore Generale in caso di irregolarità genetiche, pratiche non conformi o quant'altro, che il Libro Genealogico non fosse in grado di risolvere, le trametterà al CDN che darà le opportune indicazioni

d) Nel caso in cui vi siano segnalazioni, o in caso di infrazioni ricomprese tra quelle previste dal Disciplinare del Gatto di Razza art. 17 e 18, viene fatto obbligo al Libro Genealogico, per il tramite del Direttore Generale, di trasmettere la pratica, accompagnata dalle opportune osservazioni ed eventuale proposta di sanzione, al CDN che provvederà in merito applicando quanto previsto all'art. 20 del predetto Disciplinare

6. Per ogni eventuale controversia con l'Ufficio Centrale il Socio potrà fare ricorso al CDN entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione scritta.

7. In caso di: sterilizzazione, hosting, morte, smarrimento o furto di un soggetto iscritto, il proprietario è tenuto a comunicarlo all'UC al fine di una tempestiva registrazione

8. Il rapporto di un Socio con altre Associazioni feline sarà regolato dagli accordi internazionali che la Fife stabilirà, tempo per tempo, da accordi sanciti con ANFI e a patto che ciò sia conforme a quanto previsto dalla Legislazione italiana, relativamente alla tenuta dei Libri e allo svolgimento delle Manifestazioni ufficiali del Libro Genealogico

9. I soggetti acquistati dai Soci o dagli utenti del Libro Genealogico con documenti emessi da altre realtà associative italiane o estere verranno registrati secondo quanto previsto dal Disciplinare del Libro Genealogico del Gatto di razza e relative Norme Tecniche e Allegati

ART. 22: COLLEGI DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Presidente del Collegio lo convocherà, su iniziativa propria o su richiesta di uno dei membri, ogniqualvolta lo ritenga necessario per espletare i compiti statutariamente previsti. Il Collegio sarà convocato almeno 15 giorni prima di quello fissato per la riunione. Sarà in ogni caso valida la riunione in cui siano presenti tutti i membri del Collegio. La riunione si potrà svolgere anche in videoconferenza.

2. Il Collegio di Sezione potrà espletare i suoi compiti anche in assenza di un membro che non sia il Ragioniere o il Laureato in Economia. Qualora un membro del Collegio risultasse assente a tre riunioni consecutive verrà sostituito secondo le modalità previste dal precedente art. 7

3. Il Presidente del Collegio Nazionale predisporrà una relazione, firmata da tutti i membri che hanno partecipato alla verifica, da presentare assieme al Bilancio Consuntivo e al rendiconto economico all'Assemblea Nazionale

4. Il Presidente del Collegio di Sezione predisporrà una relazione, firmata da tutti i membri che hanno partecipato alla verifica, da presentare assieme al Bilancio Consuntivo all'Assemblea dei Soci.

5. Ove si riscontrassero delle irregolarità sostanziali è fatto obbligo a tutti i membri del Collegio di Sezione di comunicarlo, anche singolarmente, al CDN che prenderà i provvedimenti del caso.

ART. 23: COLLEGI DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio di I Istanza è formato da due sottosezioni: a) sottosezione Nord Italia b) sottosezione Sud Italia.

2. Alla sottosezione Nord Italia verranno inviati tutti deferimenti riguardanti Soci residenti nelle seguenti Regioni: Lazio; Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Sicilia, Sardegna, Basilicata, Calabria e Soci residenti all'estero.

3. Alla sottosezione Sud Italia verranno inviati tutti deferimenti riguardanti i Soci residenti nelle seguenti Regioni: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Emilia Romagna
4. I Presidenti delle sottosezioni del Collegio della I Istanza e il Presidente della II Istanza convocheranno i membri ogniqualvolta sia necessario per espletare i compiti statutariamente previsti, con qualsiasi mezzo idoneo, almeno 15 giorni prima di quello fissato per la riunione. Sarà in ogni caso valida la riunione in cui siano presenti tutti i membri del Collegio o della sottosezione. La riunione si potrà svolgere anche in videoconferenza.
5. Tutti i deferimenti e i ricorsi dovranno essere discussi per garantire l'emissione di una sentenza. Il Collegio potrà emettere la sentenza anche se un membro del Collegio o della sottosezione fosse assente o si astenesse. Qualora un membro risultasse assente a tre riunioni consecutive verrà sostituito secondo le modalità previste dal precedente art. 7
6. Le sottosezioni e il Collegio di II Istanza dovranno emettere la sentenza o l'interpretazione autentica entro 90 giorni dalla ricezione del deferimento, del ricorso o della richiesta di arbitrato o interpretazione autentica, debitamente protocollati dall' Ufficio Centrale.
7. Nel caso in cui non venisse emessa una sentenza nei termini, il CDN delibererà di concedere un'eventuale proroga di 30 giorni non ripetibile per lo stesso caso.
8. Salvo i casi previsti dal precedente comma non vi possono essere motivi di nessun altro genere che sospendano il periodo previsto per l'emissione della sentenza
9. Emessa la sentenza essa sarà inviata dai Presidenti delle sottosezioni e dal Presidente del Collegio di II Istanza all'Ufficio Centrale per il protocollo e per l'espletamento delle relative incombenze informative a carico del Direttore Generale
10. Qualora un Collegio risultasse inattivo, esso decadrà e dovranno essere nominati altri membri, diversi dai precedenti.

ART. 24: ATTI SANZIONABILI

1. Gli atti per cui sono previsti i provvedimenti disciplinari ai sensi art.14 dello Statuto sono i seguenti:
 - a) qualsiasi atto contrario al benessere del gatto o in generale di altri animali
 - b) atti contrari allo Statuto, al Regolamento Generale, alle delibere del CDN non abrogate dall'Assemblea Nazionale, al Disciplinare del Libro Genealogico del Gatto di Razza e relative Norme Tecniche e Allegati oltre al corpo Regolamentare FIFe
 - c) atti contrari al buon andamento dell'Anfi con particolare riferimento alle cariche ricoperte all'interno di Organi statuari e di controllo, siano essi Nazionali o Regionali con particolare riferimento a:
 - 1) atti amministrativi
 - 2) mancato adempimento di atti dovuti
 - 3) atti che minino la credibilità dell'Associazione
 - 4) qualsiasi comportamento, anche passivo, che non permetta il regolare svolgimento dell'attività associativa
 - d) comportamenti non corretti alle Manifestazioni ufficiali del Libro Genealogico ANFI e alle Esposizioni feline estere FIFe, sia in termini di iscrizione e gestione dei soggetti iscritti, che verso altri espositori, Giudici, Allievi Giudici e steward, addetti alla Segreteria, veterinari, Comitati e pubblico
 - e) false dichiarazioni nelle pratiche relative al Libro Genealogico e/o atteggiamenti che tendono a procrastinare al di là di un ragionevole tempo le verifiche e i controlli stabiliti dal Libro Genealogico e/o precludano i controlli stessi istruiti al fine di stabilire la veridicità delle dichiarazioni fatte o per controllare la situazione igienico-sanitaria e/o di benessere dei soggetti posseduti in allevamento
 - f) tentativi di frode nei confronti dell'Associazione, dei Soci, dei Soci di membri FIFe e di terzi non Soci nell'ambito degli atti di compravendita di gatti. È assimilabile la mancata consegna della documentazione atta al trasferimento della proprietà di un soggetto iscritto quale: Certificato Genealogico e/o passaggio di proprietà redatto su apposito modulo ANFI

- g) qualsiasi comportamento, non conforme ai principi di correttezza, sportività ed educazione, quelli lesivi dell'onorabilità della persona o interpretabili come tali, tenuti sia durante le Manifestazioni Ufficiali del Libro Genealogico che attraverso interventi sui social forum, ovvero nel rispetto del dettato statutario secondo quanto previsto all' art. 5 comma 8.

ART. 25: MODALITA' APPLICATIVE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

1. Richiamo scritto: viene comminato dal CDN, dai CDS o dai Collegi probivirali e svolge la funzione di avvisare il Socio che gli atti compiuti non sono conformi allo Statuto e ai Regolamenti. Viene adottato nel caso in cui si possa ragionevolmente presumere che il comportamento del Socio non sia stato doloso o non particolarmente grave.
2. Sospensione: il provvedimento, adottato solo dai Collegi dei probiviri, prevede un periodo minimo di 7 giorni fino a un massimo di tre anni, a seconda della gravità dei fatti.
3. Radiazione: tale provvedimento, adottato solo dai Collegi dei Probiviri per atti estremamente gravi, non consente al radiato di ripresentare la domanda di ammissione
4. Sospensione cautelativa in attesa di sentenza: il provvedimento della sospensione cautelativa potrà essere adottato solo nel caso in cui si riscontri la possibilità di reiterazione degli atti sanzionabili, in attesa di sentenza degli Organi disciplinari. Il periodo di sospensione non potrà eccedere i 180 giorni dalla comunicazione ufficiale e verrà computato nel periodo di sospensione comminato con sentenza definitiva.
5. Il Socio sospeso che decidesse di rassegnare le dimissioni da Socio o di non rinnovare la tessera annuale arresterà il periodo di pena da scontare a far tempo dalla data del protocollo dell'Ufficio Centrale o dal 31/12 dell'anno precedente al mancato rinnovo. Il periodo residuo dovrà essere scontato nel momento dell'eventuale riassociazione.
6. Il provvedimento definitivo della sospensione produrrà la perdita delle cariche, l'impossibilità di partecipare alle attività dell'Associazione salvo il rinnovo della tessera per poter scontare la sanzione e fatte salve le pratiche al Libro Genealogico. Le attività vietate nel periodo di sospensione sono: a) partecipazione alle Assemblee, b) partecipazione alla organizzazione di Manifestazioni ufficiali dl Libro Genealogico, c) attività come Allievo giudice, d) partecipazione alle manifestazioni ufficiali del Libro ed a esposizioni all'estero, e) partecipazione al campionato nazionale nell'anno della sanzione, f) tutte quelle qui non previste ma che sono di fatto attività associative secondo la valutazione del CDN
7. Sospensione attività espositiva per un Socio: tale provvedimento è comminato dal CDN, anche su segnalazione dei Soci, e riguarda in particolare: a) mancato pagamento quote di iscrizione; b) uscita senza permesso dalla manifestazione prima dell'orario di chiusura; c) tutte quelle che non riguardano gli atti sanzionabili. Il periodo di sospensione dell'attività espositiva per un Socio va da un minimo di tre mesi a un massimo di tre anni.
8. Sospensione motivata dell'attività organizzativa di Manifestazioni ufficiali del Libro Genealogico: qualsiasi ente organizzatore potrà vedersi sospesa l'attività espositiva per fatti inerenti le manifestazioni quali: a) mancato pagamento quote all'ANFI, b) debiti con ditte che hanno fornito servizi, c) organizzazione mancante degli elementi minimi di servizi o per ambienti troppo caldi o troppo freddi, d) tutte quelle che il CDN riterrà opportuno considerare. Il periodo di sospensione per un Comitato deve essere comminato per anno solare fino a un massimo di tre. Non è previsto il ricorso agli Organi disciplinari, ma al CDN esponendo eventuali giustificazioni.

ART. 26: PROCEDURE

1. Tutti i Soci e i membri dei Soci Collettivi possono promuovere deferimenti o ricorrere avverso provvedimenti di primo grado al Collegio Nazionale dei Probiviri I e II Sezione a seconda della competenza
2. Il CDN potrà promuovere un deferimento solo nei seguenti casi: 1) contestazioni/segnalazioni di persone non Socie riguardanti il LG, Manifestazioni Ufficiali del Libro Genealogico, comportamenti dei Soci non consoni a quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento generale e dalle norme FIFe; 2) segnalazioni dei controllori di Affisso o cucciolata di anomalie o di casi in cui il Socio abbia disatteso le norme di cura, tutela e benessere degli animali; 3) atti rilevati autonomamente ovvero senza segnalazione di Soci.

3. Qualsiasi deferimento o ricorso deve essere inoltrato, tramite l'Ufficio Centrale, che lo protocollerà, al Collegio di competenza e al Socio deferito dopo averlo inoltrato al Direttore Generale per giusta informazione.
4. Qualsiasi deferimento o ricorso dovrà essere accompagnato contestualmente da una somma denominata "deposito di soccombenza", che non verrà comunque restituita, pari a quattro quote associative e da un'impegnativa al pagamento delle ulteriori spese di giudizio. La quota di soccombenza dovrà essere versata tramite bonifico bancario o con bollettino postale. Non è compito né dell'UC né del Direttore Generale suggerire il completamento della pratica ove mancasse il versamento e/o la dichiarazione di assunzione dell'onere delle spese di giudizio in caso di mancato accoglimento delle istanze avanzate
5. Solo le istanze presentate dagli Organi dell'Associazione e dal Presidente dell'Assemblea Nazionale non dovranno essere accompagnate dalla somma sopraddetta e dall'impegnativa di pagamento.
6. Nel caso in cui vi siano addebiti da imputare a Organi Sociali per i quali è prevista la procedura di cui all'art. 9 comma 6 punto f) e comma 7 punto b) non si potranno avviare procedure disciplinari prima di aver sottoposto i casi all'Assemblea Nazionale
7. Il Collegio Nazionale I Istanza, attraverso le sue sottosezioni, emessa la sentenza di primo grado, la inoltrerà all'Ufficio Centrale che la protocollerà e la invierà agli interessati con lettera raccomandata a.r. anticipata via mail (solo se PEC) e al Direttore Generale
8. il Socio e gli Organi Sociali potranno presentare ricorso al Collegio Nazionale II Istanza con la medesima procedura prevista al punto 3 e 4 di questo articolo entro 30 giorni dalla data della ricezione della comunicazione (il computo va fatto non considerando il giorno di ricezione)
9. Fino alla sentenza definitiva la sentenza di primo grado non avrà efficacia e gli interessati potranno partecipare a pieno titolo alla vita associativa salvo il caso di radiazione.
10. Tutti i provvedimenti disciplinari dovranno essere compiutamente motivati. Le sentenze di sospensione e di radiazione in primo grado avranno efficacia e diverranno definitive a partire dal primo giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione del ricorso e in secondo grado dalla data di ricezione della comunicazione inviata a mezzo raccomandata a.r./PEC agli interessati
11. Qualora le sentenze prevedano anche il pagamento di sanzioni pecuniarie essendo queste parte sostanziale della sentenza il Socio dovrà adempiere al pagamento per poter esercitare i diritti sociali
12. Il Socio prosciolti da qualsiasi addebito sarà informato dal Direttore Generale nel più breve tempo possibile
13. Tutte le sentenze passate in giudicato dovranno essere pubblicate in forma sintetica sugli Organi di informazione dell'Associazione.
14. Qualora un Socio deferito ai Collegi si dimetta prima della sentenza definitiva vi è la perdita dell'interesse associativo a perseguirlo. Qualora, però, gli atti denunciati siano tali che l'eventuale sentenza possa creare giurisprudenza associativa il CDN potrà richiedere al Collegio competente l'emissione di un parere che chiarisca se il Socio poteva essere sanzionabile o meno. Tale parere sarà motivo per rifiutare la richiesta di riassociazione.

ART. 27: COMMISSIONI

1. Tutte le Commissioni create dal CDN per regolare la vita dell'Associazione saranno composte da Soci e non Soci nominati dal CDN in numero variabile a seconda delle esigenze.
2. Uno dei membri, nominato dal CDN, avrà l'incarico di coordinare i lavori della Commissione. Egli relazionerà al CDN sulle attività svolte. Le commissioni possono avanzare proposte e suggerimenti che il CDN valuterà e che potrà fare propri. I membri rimangono in carica fino a dimissioni o revoca della nomina e comunque decadono con il termine del mandato del CDN che li ha nominati. Supportano il CDN nelle materie di competenza.
3. I membri di una Commissione non possono far parte di altre commissioni
4. Ove per la complessità delle materie trattate vi sia il bisogno di emanare un regolamento sarà necessario che lo stesso sia prima approvato dal CDN e successivamente ratificato dall'Assemblea Nazionale.

5. Le Commissioni esprimono a maggioranza dei membri i loro eventuali pareri che saranno inviati al CDN per la determinazione delle relative delibere

ART. 28: ASSEMBLEA DEI GIUDICI E ALLIEVI GIUDICI (CORPO DEGLI ESPERTI)

1. L'Assemblea dei Giudici e Allievi Giudici è formata da tutti i Giudici e dagli Allievi Giudici Italiani
2. Nomina un proprio rappresentante che si farà carico di organizzare incontri annuali per discutere delle problematiche inerenti il Corpo degli Esperti
3. Propone al CDN fino a un massimo di tre nominativi al fine di permettere la scelta del rappresentante del Corpo degli Esperti nella Commissione Tecnica Centrale. Tale proposta non è vincolante per il CDN il quale nominerà il rappresentante anche in mancanza di indicazioni
4. Si occupa di tutti gli argomenti inerenti la loro specificità e in particolare suggerisce all'Assemblea Nazionale o al CDN eventuali proposte da portare all'Assemblea FIFe.

ART. 29: L'ASSEMBLEA DEGLI ALLEVATORI CON AFFISSO

1. L'Assemblea degli Allevatori con Affisso è formata da tutti i Soci a cui è stato concesso un Affisso
2. L'attività e quanto concerne la corretta gestione dell'Assemblea stessa viene normata da un regolamento proposto, modificato e aggiornato dall'Assemblea stessa con apposita delibera presa a maggioranza dei presenti. Esso viene inviato al CDN che esprimerà il suo parere conforme prima di inviarlo all'Assemblea dei Delegati per la Sua ratifica. In caso di mancata ratifica o di parere conforme negativo il testo verrà rinviato all'Assemblea degli Allevatori con gli emendamenti proposti
3. L'Assemblea elegge a scrutinio segreto tra i Suoi membri un Presidente e un Segretario.
4. Le modalità di convocazione seguiranno quelle previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale per l'Assemblea Nazionale
5. Le delibere vengono assunte a maggioranza dei presenti con voto palese. Tali delibere saranno inviate per conoscenza anche all'UC e al Direttore Generale
6. E' compito dell'Assemblea trattare tutta la materia relativa all'Allevamento felino facendo proposte, non vincolanti, al CDN con particolare riferimento ai seguenti ambiti: a) standard, b) procedure di riconoscimento degli Affissi, c) benessere e tutela, d) modifiche ai regolamenti e Norme Tecniche e) Codice Etico, f) i nominativi delle quattro categorie per la CTC, g) tutto quanto può essere riferito a una corretta gestione degli allevamenti

ART. 30: I CLUB DI RAZZA

1. I Soci ANFI possono costituire Club di Razza allo scopo di diffondere, tutelare e migliorare la/le razza/e a cui il Club è dedicato
2. L'Associazione autorizzerà la costituzione di un Club verificando la sussistenza dei seguenti requisiti
 - a. La/le razza/e devono essere tra quelle citate nelle Norme Tecniche e relativi allegati
 - b. La domanda di costituzione firmata in originale deve essere inoltrata da almeno 15 Soci
 - c. Lo Statuto del Club deve essere conforme ai principi statutari dell'Associazione e al Disciplinare del Gatto di razza e Relative Norme Tecniche e Allegati
 - d. L'Organizzazione minimale del Club deve prevedere:
 - a) Un Consiglio Direttivo
 - b) Un Regolamento che preveda che l'ambito disciplinare sia sottoposto al vaglio dei Probiviri dell'Associazione a meno che non esista un Organo disciplinare interno al Club.
3. Per ogni singola razza potrà essere autorizzata la nascita di un singolo Club fatti salvi i diritti acquisiti dai Club esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento. Tali Club, però, dovranno adeguarsi alle norme di cui sopra
4. I Club contribuiscono alla vita associativa e coadiuvano gli Organi Sociali in merito alle decisioni o iniziative che riguardano le loro Razze. Possono essere consultati dal CDN in merito alle delibere che avranno per oggetto la razza di cui si occupa il Club.

ART. 31: MANIFESTAZIONI UFFICIALI DEL LIBRO GENEALOGICO RASSEGNE – CONVEGNI – SPECIALI DI RAZZA

1. L'Associazione direttamente o attraverso le proprie Sezioni Regionali, i Club di Razza, i Comitati Espositivi, i Soci Collettivi e singoli Soci anche in collaborazione con professionisti esterni possono organizzare:
 - a. Manifestazioni ufficiali del Libro Genealogico regolate dalle Norme Tecniche e relativi Allegati
 - b. Rassegne
 - c. Speciali di Razza e Best separati
 - d. Convegni specialistici
2. Per le manifestazioni di cui ai punti b), c) e d) i soggetti di cui al punto 1 potranno fare richiesta di sponsorizzazione al CDN che ne deciderà anche l'ammontare
3. Le speciali di razza, organizzate dai singoli Club, sono considerate iniziative atte a migliorare la conoscenza di dette razze e per tale motivo l'ANFI ne patrocina l'organizzazione.
4. L'organizzazione delle speciali deve rispettare questi criteri minimali:
 - a. Presenza di almeno 25 soggetti a catalogo, salvo diverse disposizioni FIFe
 - b. Il giudizio della speciale deve essere formulato da almeno tre Giudici
 - c. I Giudici devono essere contattati precedentemente acquisendone il gradimento
 - d. Non potranno svolgersi prima o dopo una speciale della stessa razza con un gap temporale di almeno 2 mesi. LA richiesta dovrà essere preventivamente autorizzata dal CDN
 - e. Stesso criterio dovrà essere adottato in caso di Best separati richiesti dai Club di razza

ART. 32: DISPOSIZIONI FINALI

1. Ogni eventuale modifica al presente Regolamento Generale dovrà essere proposta all'Assemblea Nazionale dal CDN o da almeno 1/5 degli aventi diritto.
2. Ogni modifica dovrà essere apportata dall'Assemblea Nazionale con il voto favorevole di almeno il 50%+1 degli aventi diritto

F.to Giuseppe Portigliotti

F.to Dr. Angelelisa Rossi Notaio

Allegato "D" al n°
di raccolta

Dichiarazione da allegare al verbale dell'assemblea straordinaria del 6 dicembre 2015.

Come già segnalato in altre sedi, vorrei esprimere alcuni miei dubbi su Statuto e Regolamento che si chiedono in questa sede di approvare.

Ritengo che nell'insieme lo Statuto mostri una notevole riduzione del potere e dell'autorità dell'Assemblea dei Delegati e in parallelo una diminuzione della responsabilità del Consiglio Direttivo Nazionale. L'Assemblea vede limitare il potere di intervento: infatti non può abrogare delibere in materia di amministrazione del personale e quelle che riguardano azioni disciplinari di vario genere. I Consiglieri non hanno responsabilità alcuna: anche se dovessero essere assunte dal CDN delibere scriteriate in materia di amministrazione del personale (e chi ha vissuto un po' di storia dell'ANFI sa che questa eventualità non è poi così remota...) l'Assemblea non può fare nulla in proposito.


Altro punto critico che vorrei segnalare è quello relativo ai Soci collettivi che da lettura dello Statuto sono costituiti da almeno 25 membri, hanno struttura simile a quella della Sezioni regionali ma sono costituite da membri (soci individuali identici ai soci effettivi ANFI) che possono essere residenti in qualsiasi parte d'Italia, mentre i "normali" soci effettivi ANFI hanno l'obbligo di iscriversi nella Sezione regionale ove hanno la propria residenza ed è negato loro il diritto ad iscriversi in altre Sezioni. Questa ritengo sia discriminazione tra soci ed espone la nostra Associazione a provvedimenti da parte del Ministero; ricordo infatti che il Decreto Ministeriale 26 luglio 1994 n. decreta che le associazioni nazionali di allevatori e gli enti che intendono tenere i libri genealogici o registri anagrafici, ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge 15 gennaio 1991 n. 30 ai sensi dell'art. 2 comma 1 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 529, devono punto b) essere regolati da uno Statuto che non preveda discriminazioni tra i soci.

Per quanto riguarda il Regolamento ho la sensazione che lo stesso sia pervaso da un clima inquisitorio e repressivo, sono infatti aumentati e meglio dettagliati tutti gli articoli che trattano la materia.

Giuseppe Porziotti

Suppl.

Ju



disciplinare.

Esempio é quello dell'art. 13 (Assemblea generale - modalità) al punto 1-k dove si parla della discussione del bilancio che ritengo essere un atto intimidatorio volto ad impedire un qualsiasi dissenso e per me assolutamente antidemocratico.

Esprimo la personale contrarietà a questo Statuto e Regolamento generale ed invito tutti i Delegati a riflettere attentamente prima di una così importante votazione.

Gianfranco Mantovani

Giuseppe Polignotti

Angela



Je

Copia conforme all'originale che rilascio oggi, in carta libera per gli usi consentiti dalla legge.
Bologna, li